

## LIX.

## TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

**Sommario.** — *Omaggi — Discussione del progetto di legge: Spesa per il monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi — Raccomandazione del Senatore Caracciolo di Bella — Risposta del Presidente del Consiglio — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge — Approvazione senza discussione dei seguenti disegni di legge: 1. Alienazione ad enti morali delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e antichità, indicate nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871; 2. Istituzione di una Pretura nel comune di Terranova Pausania — Discussione del progetto di legge sul contingente di prima categoria della leva sui giovani nati nell'anno 1863 — Osservazioni del Senatore Saracco e risposta del Ministro della Guerra — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sullo stato dei sott'ufficiali dell'esercito — Approvazione degli articoli dall'1 al 17 — Osservazione del Senatore Finali all'art. 18 e risposta del Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 18 e dei successivi fino al 38 ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito — Raccomandazioni dei Senatori Bruzzo, Relatore e Cannizzaro — Risposta del Ministro della Guerra — Approvazione dei due articoli del progetto — Approvazione senza discussione del disegno di legge per l'assegnamento al comune di Norcia di un fondo già destinato a costruire una borgata in quella città — Discussione del progetto di legge per la fondazione d'una Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortunati degli operai sul lavoro — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Sull'art. 3 parlano i Senatori Cambray-Digny, Lampertico, Relatore, Griffini, Canonico e i Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze — Approvazione dell'articolo 3 e 4 ultimo del progetto — Presentazione di un progetto di legge per concessione di un sussidio all'Istituto tecnico di Como — votazione a scrutinio segreto degli otto progetti di legge dianzi approvati — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, della Pubblica Istruzione, delle Finanze e della Giustizia; poi interviene il Presidente del Consiglio e più tardi intervengono anche i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Michele Cavaliere, dei primi tre volumi dell'opera: *Il Museo Cavaliere ed il Municipio di Milano*;

Il comm. Carlo Lazzi, Presidente d'appello, già Consigliere applicato alla Corte di cassazione di Firenze, di un suo opuscolo col titolo: *La Magistratura innanzi al nuovo Parlamento*;

Il signor Vincenzo Dattoli, di una sua *Raccolta di corrispondenze artistiche*;

Il prof. ing. G. B. Carletti, di un suo opuscolo *Sull'esportazione dei vini italiani specialmente in Inghilterra*;

Il Senatore Fedele Lampertico, Presidente della Società di mutuo soccorso degli artigiani vicentini, di un *Elogio di G. B. Caldonazzo* letto nell'adunanza di quella Società il 28 gennaio 1883;

Il signor Lorenzo Ferrato, di un suo scritto dedicato al Deputato P. Boselli, col titolo: *Il Governo italiano e una industria nazionale*;

Il Senatore Carlo Cadorna, di un suo scritto intitolato: *La triplice alleanza e la stampa francese*;

Lo Stabilimento Ricordi, di un esemplare della nuova edizione dell'opera: *Don Carlos* di Giuseppe Verdi;

Il signor Vincenzo Ferrari, di un libro intitolato: *Abissinia*, giornale di un viaggio di Pippo Vigoni;

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli, di una *Relazione sul movimento economico della provincia di Napoli negli anni 1881 e 1882*;

I Prefetti di Catanzaro, Perugia, Piacenza, Siracusa, Livorno, Catania, Pesaro, Teramo, Pavia e Ravenna, degli *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1882*.

PRESIDENTE. Ieri sul finire della seduta fu annunciata una interpellanza del signor Senatore Brioschi al Ministro dell'Istruzione Pubblica che non era presente, ma che avvertito venne oggi in Senato.

Ecco il tenore dell'interpellanza: « Il sottoscritto desidera interpellare il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica intorno alla interpretazione che egli dà agli articoli 7 e 8 della legge 17 febbraio 1881, numero 51, serie terza; o in altri termini, quale funzione egli creda sia riservata da quella legge al Consiglio superiore della pubblica istruzione in materia di concorsi alle cattedre universitarie ».

Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica intende di rispondere subito a questa interpellanza?

BACCELLI, *Ministro della Pubblica Istruzione*, Io sono agli ordini del Senato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Siccome vedo che oggi vi è una lunga serie di progetti di legge all'ordine del giorno e che domani probabilmente si discuterà il progetto di legge sui bilanci, se al signor Ministro non dispiace si potrebbe rimandare questa interpellanza a quando verrà in discussione il bilancio dell'Istruzione Pubblica. Però anch'io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la interpellanza del Senatore Brioschi sarà rimandata alla discussione del bilancio della Pubblica Istruzione.

**Discussione dei progetti di legge  
N. 47, 61, 62, 52, 53, 71, 69 e 73.**

PRESIDENTE. Ora procediamo alla discussione delle materie designate nell'ordine del giorno.

Il primo progetto all'ordine del giorno è intitolato: « Spesa per il monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi ».

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CARACCILO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCILO DI BELLA, *Relatore*. Il Senato avrà già scorto dalla breve Relazione che la Commissione ha avuto l'onore di presentargli, come essa sia stata unanime nel pensiero e nel vivo desiderio di vedere compiuto il monumento a Giuseppe Garibaldi, ed è stata unanime nell'approvarne la spesa. Però non senza fare un'avvertenza ed esprimere una specie di riserva.

La Commissione ha creduto che il monumento a Giuseppe Garibaldi e quello al Re Vittorio Emanuele II, fossero due concetti e due cose che non si possono disgiungere. L'intima correlazione che passa fra l'una cosa e l'altra e che unisce il nome del Gran Re con quello dell'Eroe popolare è tal cosa che deve apparire manifesta alla mente di ciascuno e soprattutto deve interessare il cuore di ogni patriota italiano. Quindi alla Commissione parve, nell'esprimere il suo suffragio, anzi il suo plauso perchè il monumento a Giuseppe Garibaldi si compia al più presto, che non fosse iniziato se non quando l'edificazione dell'altro fosse almeno assicurata.

Io mi rivolgo al signor Ministro della Pubblica Istruzione affinché voglia essere compiacente di comunicare questo desiderio della Commissione al suo Collega dell'Interno, cioè di sapere se il monumento a Vittorio Emanuele sia in principio di esecuzione. So bene che la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato, non è guari, il risultato del secondo concorso per cui il monumento da dedicarsi alla memoria del Gran Re sia edificato in Campidoglio. Ho però inteso dire che qualche Corpo scientifico, se non erro l'Accademia di San Luca, e la Commissione archeologica municipale, abbiano sollevato qualche obiezione contro questo progetto che potrebbe mettere in forse la sua esecuzione.

Quindi per essere coerente al voto manifestato dalla Commissione mi è parso di dover richiedere al Ministro della Pubblica Istruzione, in assenza del Ministro dell'Interno, presidente della Commissione, se queste obiezioni siano di tale natura da ritardare, se non mettere in forse, l'esecuzione del divisato monumento, nel qual caso si renderebbe più insistente la raccomandazione fatta dalla vostra Commissione, perchè non si procedesse all'esecuzione del monumento a Giuseppe Garibaldi ove quello a Vittorio Emanuele, al Grande Autore del risorgimento della patria italiana, non sia assicurato.

Io non credo di dover svolgere più ampie ragioni di queste, perchè tutti i miei Colleghi sentono l'importanza e la necessità di questa raccomandazione.

Spero di avere favorevoli risposte ed informazioni dall'onorevole Ministro dell'istruzione Pubblica.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. L'onorevole Senatore Caracciolo saprà che nella questione del monumento al Gran Re il Ministero della Pubblica Istruzione è rimasto completamente estraneo. Quindi io non posso dare nessuna spiegazione; ma il Presidente del Consiglio è in Senato, e credo che egli stesso potrà dire all'onorevole Senatore quello ch'egli desidera di sapere.

(In questo momento entra nell'aula il Presidente del Consiglio).

PRESIDENTE. Essendo presente il signor Presidente del Consiglio, do la parola all'onorevole Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Ripeterò con la maggior brevità possibile all'illustre Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, la raccomandazione da me già rivolta al Ministro della Pubblica Istruzione perchè gliela volesse comunicare.

Nella breve Relazione presentata al Senato per l'approvazione della spesa occorrente per erigere il monumento a Giuseppe Garibaldi, la Commissione ha fatto un'avvertenza. Non ostante che non si possa dubitare dell'unanime consenso e della Commissione e del Senato per la spesa di questo monumento, di cui ogni Italiano sente le convenienza, anzi il dovere, tuttavia la Commissione avvertì che il monumento per Garibaldi non si dovesse disgiungere da quello di Vittorio Emanuele, perchè ambidue sono figli di uno stesso concetto, l'uno è complemento dell'altro. Quindi raccomandava che non si ponesse mano all'uno, ove dell'altro non fosse assodata o pronta la costruzione.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblicò il risultato di un concorso. Ora si è inteso dire - non so con quanto fondamento - che l'Accademia di San Luca e la Commissione archeologica municipale, se non vado errato, avessero fatto delle obiezioni alla esecuzione di questo progetto, perchè importerebbe una grande spesa di espropriazione e demolizione degli edifici circostanti, e che quindi fosse meno commendevole di altri progetti. Di ciò non so nulla; non entro affatto nella questione tecnica, ma a me premerebbe, ed anche alla Commissione, di sapere in che conto il Governo intende di tenere queste osservazioni e se non ostante queste osservazioni si possa considerare il progetto di monumento a Vittorio Emanuele in Campidoglio, sull'asse della linea del Corso, come una cosa certa e sicura, ed allora con maggiore soddisfazione la Commissione ed il Senato voteranno la spesa al monumento di Garibaldi.

Ad ogni modo l'importante è che un monumento a Vittorio Emanuele si faccia ed al più presto, perchè in verità l'umile sepoltura data presentemente alle sue ceneri, per quanto in un recinto illustre, non mi sembra molto conveniente nè rispondente alla grandezza dell'Uomo e alla grandezza delle cose da lui operate, nè

soddisfacente per il sentimento italiano e per l'onore del nuovo regno.

Aspetto quindi con fiducia le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella ha manifestato un desiderio che è nell'animo di tutti, cioè, che quando si vota il monumento a Giuseppe Garibaldi, si debba intendere come cosa già stabilita che non si possa ritardare, e che anzi debba essere affrettata la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele, il Padre della Patria, il Facitore della unità nazionale.

Ma l'onorevole Senatore Caracciolo, nelle ultime sue osservazioni, ha toccato una questione che non è connessa colla costruzione del monumento, la questione cioè del luogo dove dovranno definitivamente riposare le ceneri del Gran Re.

Questa questione non fu ancora nemmeno agitata. Noi abbiamo deciso di mettere provvisoriamente le ceneri di Vittorio Emanuele nel Pantheon, come nel luogo il più illustre, nel tempio che in sé accoglie le più grandi memorie della capitale d'Italia. Ma la questione dovrà essere ancora esaminata e risolta.

V'ha poi un'altra questione, sulla quale si sono già fatte due leggi: è quella del monumento a Vittorio Emanuele. L'onorevole Senatore Caracciolo ha chiesto quali siano le opinioni del Governo, singolarmente riguardo ad alcune opposizioni che furono recentemente fatte, specialmente dal municipio e dalla Commissione archeologica di Roma.

Ora, io mi onoro di dichiarare al Senatore Caracciolo ed al Senato, che tale questione, già agitata nell'altro ramo del Parlamento, fu oggetto ancora recentemente, dell'attenzione del Governo. Pochi giorni or sono, io ho avuto cura di convocare la Commissione (composta di uomini illustri e competenti, che fu nominata per legge non solo pel concorso apertosi sul disegno, ma anche per la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele), e le sottoposi tutte le obiezioni sollevate circa il luogo ove il monumento debba sorgere.

Posso assicurare il Senato, come già ho dichiarato alla Camera, che la scelta del luogo fatta dal Governo è definitiva e irrevocabile.

La Commissione, alla quale, come ho detto, sottoposi tutte le obiezioni sollevate e già discusse nella Camera dei Deputati, le ha lungamente esaminate e venne poi in una deliberazione pienamente conforme all'opinione del Governo; ha cioè confermato che il monumento a Vittorio Emanuele, debba sorgere nel luogo stabilito nel programma di concorso pubblicato negli ultimi mesi del 1882. E pertanto, io posso assicurare l'onorevole Senatore Caracciolo, come prima sarà fatta la scelta del progetto, il Ministro non porrà tempo in mezzo, ed anzi affretterà la costruzione del monumento che la nazione ha decretato al Padre della Patria.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*. Io non avevo nè ho intenzione di fare una speciale proposta circa il luogo nel quale deve sorgere il monumento a Vittorio Emanuele; e se ho accennato al Pantheon, l'ho fatto perchè a me pare che il recinto, - il più nobile forse, ed il più monumentale di quanti Roma ne possiede - non sia adatto però a rinchiudere nel modo, dirò così, provvisorio col quale ivi furono fin dal 1878 deposte le ceneri del Gran Re, e che la condizione delle cose sia tale da richiedere prontamente che sia destinata un'altra più degna sede per le auguste ceneri. È in questo senso che io ho fatto allusione al Pantheon.

Le dichiarazioni però che ha testè espresse l'onorevole Ministro dell'Interno, mi hanno pienamente rassicurato, poichè ha detto che egli pel primo riteneva che l'ultima proposta fatta dalla Commissione dovesse avere pronta esecuzione e che non si debbano tenere in gran conto le obiezioni sollevate contro quella proposta, perchè tanto a lui quanto a noi, certamente, non si poteva dubitare che non stia a cuore che il monumento a Vittorio Emanuele abbia immediata esecuzione.

Quindi lo ringrazio di questa sua dichiarazione; e lo ringrazio tanto a nome mio, quanto a nome della Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del progetto di legge così concepito.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si procede alla speciale.

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di un milione di lire, pel concorso dello Stato nella erezione in Roma, sul Gianicolo, del monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi.

Questa spesa sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno, per L. 100,000 sull'esercizio 1883, per L. 300,000 sullo esercizio 1884, per L. 300,000 sullo esercizio 1885, e per L. 300,000 sull'esercizio 1886.

(Approvato).

#### Art. 2.

Una Commissione nominata per decreto reale determinerà il programma per la formazione e la scelta del progetto.

Essa presenterà, entro l'anno 1883, la sua Relazione al Governo del Re, il quale darà i provvedimenti per l'esecuzione dell'opera.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Commissione procurerà il versamento nelle casse dello Stato delle offerte dei cittadini e delle rappresentanze per il monumento nazionale a Giuseppe Garibaldi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Su questo progetto di legge si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Facoltà di alienare ad enti morali le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte ed antichità indicate nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1881 » così concepito:

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla speciale.

#### Art. 1.

« La disposizione dell'art. 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2<sup>a</sup>), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità, ivi contemplate, cessa di aver effetto, non per la loro indivisibilità da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qualvolta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni a istituti o altri enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo a uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni ».

(Approvato).

#### Art. 2.

« Gli atti per fondazione di collezioni artistiche, letterarie o scientifiche, come gli atti di alienazione, anche d'oggetti d'arte o di antichità, a istituti già fondati o da fondarsi, allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti morali, nazionali laici, non sono sottoposti che alla tassa fissa di una lira, ognora e quando le fondazioni o le alienazioni sieno intese a scopo di conservazione o destinazione a pubblico uso delle collezioni, e degli oggetti d'arte e di antichità.

« I relativi inventari si scrivono in carta libera ».

(Approvato).

Si procederà poi dopo alla votazione per scrutinio segreto.

Si passa ora al terzo progetto: « Istituzione di una pretura nel comune di Terra Nuova Pausania », così concepito:

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale degli articoli:

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

## Art. 1.

Nel comune di Terranova Pausania è istituita una pretura composta d'un pretore e d'un cancelliere.

La circoscrizione territoriale della pretura anzidetta sarà determinata con reale decreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio provinciale.

(Approvato).

## Art. 2.

La somma occorrente per gli stipendi dei funzionari indicati nel precedente articolo sarà portata in aumento al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

(Approvato).

Si procederà poi dopo alla votazione per scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge relativo al contingente di prima categoria della leva sui giovani nati nel 1863, così concepito:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Pochissime parole conceda il Senato che io dica, in cambio delle molte che avrei desiderato di esporre, Dio me lo perdoni, sulla questione militare.

Verrà forse altra volta il tempo di poterlo fare, quando sorgano quei giorni, non numerati, ma annunziati dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Allora io mi permetterò, forse, di trattare ampiamente questa questione dell'ordinamento militare in rapporto alle condizioni del nostro bilancio. Nel momento presente, parlerò in qualità di membro dell'Ufficio Centrale, per far conoscere al Senato, che non è senza un vivo dispiacere che mi sono associato al voto dei miei Colleghi, e mi arrenderò anch'io a dare il suffragio favorevole al presente disegno di legge.

Non è certamente il principio che informa questa legge che io intendo, punto o poco, di combattere, ma confesso, che la seconda parte

dell'articolo ha destato nell'animo mio un sentimento di penosa impressione. La prima parte dell'articolo dice, che il contingente di prima categoria è fissato a settantasettemila uomini; e fin qui non c'è molto a dire. Vero è che in quest'anno il contingente cresce di un migliaio di uomini al disopra di quello del 1882, cosichè nel 1883 salirà a dodicimila il numero degli uomini che vengono chiamati sotto le armi, in aumento del contingente antico, ossia anteriore alla legge del 1882, che era, se non erro, di sessantacinquemila uomini; ma questo leggero aumento, giustificato nella Relazione, non mi avrebbe indotto a parlare, se ben più grave non mi fosse apparsa la disposizione contenuta nella seconda parte dello stesso articolo, dov'è detto, che *per venticinquemila uomini del predetto contingente, designato in numero di estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitato a due anni.*

Nell'anno scorso, che segnava il primo anno di grazia dappoichè vennero creati due nuovi corpi di armata in aggiunta ai dieci già esistenti, il numero degli uomini chiamati a servire per soli due anni venne fissato in tredici mila.

Quest'anno vogliamo dare un altro passo innanzi e andremo fino a venticinquemila, vale quanto dire, che dell'intero contingente, una terza parte, o poco meno, rimarrà sotto le armi per soli due anni, che viceversa poi si riducono a 21 o 21 mesi e mezzo, se i soldati di leva verranno chiamati sotto le armi in dicembre.

Ma non basta ancora. L'onorevole Ministro della Guerra ha ricordato nella Relazione la facoltà che tiene dalla legge - e la tiene pur troppo - di inviare in congedo illimitato per anticipazione al secondo periodo d'istruzione, una parte della classe destinata al servizio di tre anni. E così avverrà - per poco che egli faccia uso di questa facoltà onde rimanere nei limiti della spesa consentita dal bilancio - che sarà ventura, se la classe anziana, quella cioè che rimane sotto le armi, od almeno dovrebbe rimanere sotto le armi tre anni, ed in fatto non ci sta che 33 mesi, raggiungerà il numero effettivo di quaranta o quarantacinquemila uomini, tenuto conto delle perdite inseparabili dal servizio. Tolto via questo piccolo nucleo, la parte principale del nostro esercito si comporrà adun-

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

que di soldati, che contano un anno, fino a 21 mesi e mezzo, al massimo, di servizio.

Ora, o Signori Senatori, sebbene io sia assolutamente profano agli studi della milizia, la storia mi insegna, e l'autorevole giudizio dei principali uomini di guerra mi conferma nell'antico convincimento, che un soldato non si può fare in due e, secondo l'opinione di molti, neanche in tre anni. So bene, che questa dei tre anni è la durata del servizio normale della fanteria, fissata per legge, e però devo credere, che la vecchia scuola sia troppo severa ne' suoi giudizi; ma io mi impensierisco grandemente, e confesso di avere provato un vivo dolore, leggendo e meditando sopra il presente disegno di legge, poichè ho dovuto persuadermi, che la creazione dei nuovi due corpi d'armata condurrà sostanzialmente a questo risultato, che avremo il maggior numero dei soldati sotto le armi, con un servizio di ventuno mesi, e pochi saranno quelli che conteranno un servizio, punto eccessivo, per molti insufficiente ancora, di trentatre mesi.

L'argomento è troppo grave, ed io sono troppo incompetente a trattarlo, perchè mi sia lecito entrare, per incidente, in questa materia delle ferme, ampiamente trattata in quest'Aula da uomini competentissimi, quando fu discusso lo ordinamento dell'esercito. Io volli principalmente mettere sull'avviso il Senato, che laddove nello scorso anno si era limitato a tredici mila il numero degli uomini per i quali la durata del servizio veniva ristretta a due anni, di un tratto questo numero venne elevato fino a venticinque mila. Certo, il signor Ministro avrà avuto le sue buone ragioni per chiedere un voto del Parlamento, di cui in sostanza non aveva bisogno, giacchè tiene dalla legge il diritto di assegnare congedi in anticipazione, quanti ne vuole. Anzi da ora innanzi la responsabilità di questa misura cadrà tutta intiera sul Parlamento, dappoichè sarà detto per legge, che una terza parte del contingente deve rimanere sotto le armi per lo spazio di soli ventuno mesi senza che venga meno la facoltà del Ministro di congedare in anticipazione un'altra parte del contingente vincolato al servizio per tre anni. Ma siccome io non mi so adagiare a questi provvedimenti, nè posso d'altronde negare il voto al presente disegno di legge, ho dovuto scegliere il partito di segnare

il fatto, e di levare una voce solitaria di protesta, affinchè si sappia che, camminando di questo passo, sarà davvero un cattivo regalo che nelle sue eccellenti intenzioni avrà fatto al paese l'onorevole Ministro della Guerra, quando propose e vinse, in Parlamento, la proposta di creare due corpi di armata in aggiunta ai dieci che prima esistevano, senza esigere in pari tempo che venisse aumentata in proporzione la dotazione del bilancio della guerra.

Così l'effettivo delle compagnie di fanteria sarà di cento uomini, secondo sta scritto nella Relazione che precede il bilancio del Ministro della Guerra, ma molto probabilmente dovrà scendere ancora, quando saranno costituiti i nuovi corpi d'armata. Il numero degli ufficiali sarà dunque cresciuto, e crescerà il numero dei soldati; ma se in addietro si poteva già sospettare che la solidità del nostro esercito potesse soffrire qualche detrimento in dipendenza dei numerosi congedi, oggi, che un terzo del contingente non deve più servire che due anni, ossia per 21 mesi, la questione diventa più grave, e deve venir tempo nel quale il Parlamento dovrà pigliarla di fronte e sgombrare qualunque dubbio che l'aumento numerico, senza una corrispondente dotazione del bilancio, abbia da produrre l'effetto di nuocere alla solidità dell'esercito.

Un'altra ragione mi ha indotto a parlare, ed è la seguente. Niuno ignora che quando il soldato rimane sotto le armi per breve tempo, bisogna usare la maggior sollecitudine perchè i quadri dei bassi ufficiali sieno possibilmente al completo. È forse questa la prima e la sostanziale necessità di un esercito, quando i soldati non hanno, nel maggior numero, ricevuto la necessaria istruzione e tutta l'educazione militare; e tale è certamente per il nostro: la classe anziana molto assottigliata di numero, rimane sotto le armi per soli 33 mesi, e gli altri stanno in servizio per 21 mesi al più. Ora, io tengo sott'occhio un documento ufficiale, il quale mi dimostra chiaramente, troppo chiaramente, che il Ministero non si mostrò abbastanza sollecito di riempire i quadri dei bassi ufficiali, mentre il bisogno si fa sentire più imperioso, allorchè in alcuni corpi il numero dei caporali è ridotto anch'esso a proporzioni alquanto sottili.

Io non intendo muovere personalmente rim-

provero all'onorevole Ministro della Guerra. Egli sa d'altronde quanta è la stima personale che ho di lui, e quanto gli debba il mio paese nativo per l'imparzialità di cui ha dato prova in tante circostanze che egli ed io conosciamo. Le mie osservazioni non si rivolgono al Ministro, ma combattono il sistema, e però mi sento in dovere di dare comunicazione al Senato di un fatto che ho trovato abbastanza grave.

La Commissione permanente di finanze ha desiderato conoscere dal Ministro della Guerra quali sieno le condizioni odierne della Cassa militare, ed il Ministero si è affrettato a comunicare alcuni documenti che vengono a confermare le cose esposte nella Relazione sul progetto di legge per l'istituzione di una tassa militare. Or bene, in una nota allegata a questi documenti si legge, che i prospetti allestiti dall'amministrazione furono preparati nel concetto, che le concessioni delle nuove rafferme abbiano ad essere solamente 2000 per anno, quante in media il Ministero della Guerra suole concederne, *invece delle 4400 che il Ministero medesimo stimerebbe doversi concedere pel mantenimento dei quadri dell'esercito.*

Io non so se questa nota abbia fatto sull'animo vostro l'effetto che fece sul mio.

A me pare che il significato della nota sia il seguente: che il Ministro della Guerra riconosce la necessità di avere 4400 rafferme all'anno, per avere buoni quadri di bassi ufficiali, ma viceversa si rassegna a domandarne sole 2000, perchè le condizioni della Cassa militare non permettono di imporle un carico che non può sopportare.

Ma, in nome di Dio, forsechè le strettezze finanziarie di questa Cassa, la quale non è altra cosa fuorchè una creazione della legge, possono servire di scusa, e prosciogliere l'amministrazione dall'obbligo di provvedere a questa parte principalissima del servizio militare? Se il Ministro della Guerra sente e riconosce la necessità di concedere annualmente, non soltanto due mila ma quattromila quattrocento rafferme, onde mantenere i quadri dell'esercito, io non mi so dar pace che davanti alle strettezze della Cassa militare, egli si rassegni al partito che mi pare di tutti il peggiore. Ad ogni altra considerazione prevale e deve prevalere l'adempimento di un dovere, che è quello

di rifornire i quadri dei bassi ufficiali dell'esercito, e quando il Ministro afferma questa necessità, in qualche modo bisogna pure provvedere, se vero è, come niuno dubita, che i buoni quadri fanno la bontà di un esercito.

E poichè il discorso è caduto sopra questo argomento, ne vorrei prendere occasione per dire qualche cosa intorno a questa Cassa militare, la quale, come ho detto pur dianzi, è una creazione della Cassa alla quale si è dato l'incarico di soddisfare direttamente, e con mezzi propri (quando li ha) talune spese, che altrimenti dovrebbero ricadere sul bilancio della Guerra. Presentemente la Cassa militare non ha più fondi disponibili, e tuttavia continua a prendere degli impegni senza i mezzi corrispondenti a poterli poi soddisfare. Fino ad ora ci si è provveduto, mediante alienazione di una parte dei capitali vincolati a soddisfare i pesi assunti dalla Cassa, ma oggimai la risorsa del maggior valore dei titoli di rendita di proprietà della Cassa è interamente esaurita; e per dire tutta quanta la verità, bisogna confessare, che la Cassa militare è una istituzione governativa la quale prende impegni per conto dello Stato senza avere i mezzi che offrano la sicurezza della loro esecuzione; cosicchè, a dirlo qui di passaggio, si crea un debito latente, che spetterà più tardi al Tesoro pubblico di soddisfare.

È questo uno stato di cose che non può e non deve durare. Se la Cassa militare non è in grado di funzionare regolarmente, i servigi che per legge le furono affidati devono necessariamente ritornare allo Stato, e mi pare che il Ministro della Guerra si mostri di troppo facile contentatura, se aspetta a provvedere, finchè sia intervenuta una legge che rialzi le sorti della Cassa militare, mediante l'imposizione di una tassa speciale. Posta la verità di ciò che si trova scritto nella nota, di cui diedi lettura, vale a dire che non basti concedere due mila rafferme in ogni anno, ma sia necessario, in considerazione specialmente della creazione di altri due corpi d'armata, allargare il numero fino a quattromila quattrocento, non c'è che un provvedimento a prendere, ed è quello di chiedere al bilancio i fondi necessari per mantenere al completo i quadri dell'esercito. Duole certamente aggravare il bilancio un'altra volta, ma la peggior cosa sarebbe



SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

quella di spender molto, senza avere un esercito bene inquadrato.

Domando scusa al Senato se sono entrato in quest'argomento, al quale mi sento profano, ma siccome so che quando si tratta del nostro esercito, tutti siamo animati da uno stesso pensiero e preparati ad ogni maniera di sacrificio, il Senato mi deve perdonare, se non ho saputo resistere alla tentazione che mi è venuta di esporre liberamente i miei timori, e di provocare dall'onorevole Ministro della Guerra quelle risposte, che mi auguro rassicuranti, sopra i due punti da me brevemente discorsi, che interessano la consistenza e la solidità dell'esercito.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Io credo che l'onorevole Saracco, parlando della riduzione della ferma a due anni, abbia preso un grave equivoco, e spero che rimettendo le cose nel loro vero stato, si calmeranno le sue apprensioni.

Fino da quando si è discussa la legge dell'ordinamento dell'esercito, è stato dichiarato apertamente, e risulta anche dal bilancio, che per potere costituire i due nuovi corpi d'armata, bisognava ridurre la durata del servizio sotto le armi a 22 o 23 mila uomini circa, sia ricorrendo ai congedi anticipati di parte della classe media, sia colla riduzione della ferma sotto le armi a 2 anni a parte del contingente. E così, in principio si applicò la riduzione della ferma a parte del contingente dell'arma di fanteria ed a quello del treno; il congedamento anticipato venne invece applicato alle altre armi, meno la cavalleria.

Analizzando i due sistemi, si scorge come riducendo la ferma si ha l'inconveniente che il numero di uomini, in cui deve scegliersi la cavalleria, diminuisce, e quindi se ne rende più difficile il reclutamento; per contro il congedo anticipato presenta inconveniente relativamente alle eccessive perdite di graduati; e per quanto si sia cercato di supplirvi, stabilendo criteri di scelta ugualmente accessibili ai caporali e ai soldati, pure è stato difficile ovviarvi. Dopo matura esperienza si è quindi riconosciuto che questa riduzione di ferma, limitata ora, come dissi, alla fanteria ed al treno, può applicarsi anche al genio ed alla

artiglieria, onde può ritenersi che più non occorra applicare il congedo anticipato a parte della classe media, ottenendosi lo stesso effetto di bilancio, coll'aumentare la parte del contingente con ferma di 2 anni.

Le cose non sono quindi peggiorate. Del resto, ciò è perfettamente conforme a quanto venne ampiamente svolto in Senato allorchè si discusse il progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.

Nè con ciò intendo di menomare la mia responsabilità.

In quelle discussioni, alle quali presero parte persone competentissime, si riconobbe assolutamente necessario per la difesa del paese l'aumento di due corpi d'armata, e piuttosto che determinare fin d'allora la riduzione del servizio si credette miglior consiglio di ricorrere ai congedi anticipati.

Dirò poi all'onorevole Saracco, che se noi prendiamo esempio da fuori, dobbiamo anzi essere confortati a seguire in questa via. In Germania si congedano dopo 2 anni di servizio 70 uomini per battaglione: sono 161 reggimenti a quattro battaglioni, per conseguenza si vengono a congedare 44 mila uomini.

In Francia vige il sistema delle licenze di sei mesi, sistema non certamente imitabile perchè produce effetti perniciosi nelle famiglie e nell'esercito. In Austria si fa la stessa cosa. Tutti insomma sono obbligati di ricorrere a questi spedienti.

Ora, quando si parla di ordinamenti militari, non vi è niente di assoluto, tutto è relativo. E se domani si sopprimessero gli eserciti permanenti e la guerra si facesse colle milizie territoriali, noi faremmo la guerra con queste. Tutto, ripeto, è relativo, e se così fatti espedienti si applicano da potenze a noi vicine, colle quali possiamo essere in guerra, possiamo applicarli anche noi.

L'onorevole Senatore Saracco ha parlato della forza delle nostre compagnie. Le compagnie saranno ridotte a 90 uomini. In Austria sono composte di 82 uomini; in Francia di 83, compresi gli ufficiali. Noi siamo ancora superiori di numero ai nostri vicini. Quindi, trattandosi di cose relative, io non ho avuto nessuno scrupolo nel proporre questo espediente.

L'onorevole Senatore Saracco poi *en passant*, mi ha lanciato una freccia, accennando ironi-

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

camente alla mia imparzialità. Su questo mi permetto soltanto di fare osservare all'onorevole Saracco che il Governo deve occuparsi dell'interesse generale, antepoendolo a quello parziale di un qualche comune.

Senatore SARACCO. Non ho detto una parola offensiva.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Circa poi la questione della Cassa militare, l'onorevole Saracco non ignora che, appunto per provvedere all'esigenza delle rafferme, fu dal Governo presentato un progetto di legge per la Cassa militare. Questo progetto non ha potuto venire in discussione alla Camera; e se quando verrà discusso non sarà approvato, sarà pur mestieri ricorrere ad altro progetto che risolva la questione.

In quanto al reclutamento dei sott'ufficiali, è stato presentato apposito progetto di legge sullo *stato dei sott'ufficiali*. Il Ministero non può riparare che agli inconvenienti che man mano si producono. Questo stato di cose non è stato preparato da me, ma dagli ordini preesistenti.

Gl'impegni che si prendono si possono soddisfare, poichè, come sa il Senato, in grazia della differenza nel tasso della rendita vi è modo per due anni di provvedere; e intanto si potranno preparare e proporre nuovi provvedimenti.

Io credo con ciò di aver risposto alle osservazioni dell'onorevole Saracco.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Penso che il Senato sarà rimasto meravigliato nell'udire il concitato linguaggio e le parole vivaci, colle quali il signor Ministro della Guerra ha dichiarato, che non avrebbe risposto a talune cose, o meglio a talune frasi che mi è avvenuto pur dianzi di pronunciare. L'onor. Ministro ha aggiunto ancora, che io non guardo più lontano del mio comune, ed Esso invece tiene l'occhio aperto su tutto il paese. Mi perdoni, onorevole Ministro; ma io non accetto questo suo giudizio, ed affermo che le mie parole, se Egli le ha intese bene, furono corrette per ogni riguardo, nè ho detto verbo, che gli desse il diritto di rispondermi con insolita severità di linguaggio.

Io ho lodato l'imparzialità e, se vuole, loderò ancora l'alta intelligenza dell'Amministrazione

della Guerra; e davvero non mi pare che da queste parole il signor Ministro della Guerra potesse credersi licenziato ad usare un linguaggio, che nelle intenzioni non so, ma certo nelle forme, mi è sembrato che volesse essere piuttosto sprezzante.

Ad un uomo d'altronde che ha l'onore di sedere in Parlamento da 32 anni riesce un po' duro il rimprovero, che egli guarda al proprio campanile e non cura l'interesse del paese!

Ebbene, sì, onor. Ministro, io guardo al mio campanile, e credo di essere in diritto di tutelarne gli interessi, quando li credo, o mi paiono offesi e dimenticati; ma nè oggi, nè mai, ho commesso l'errore di proferire una sola parola, onde altri possa congetturare, che l'amore del loco nativo mi faccia dimenticare i grandi interessi del paese. Oggi, come sempre, mi sono studiato di essere misurato e corretto, ed oserei anche dire, che ho acquistato abbastanza di pratica parlamentare per saper misurare le mie parole, talchè in mezzo alle vive lotte alle quali ho pigliato parte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, non mi è avvenuto mai di suscitare la giusta suscettività di alcun Ministro o che altri mi abbia mai detto che le mie parole non meritavano l'onore di una risposta!

Ma io non voglio andare più oltre poichè credo e tengo per fermo, che quando l'onorevole Ministro ci voglia pensar sopra con animo tranquillo e riposato, da quell'eccellente uomo che egli è, ritirerà queste sue parole, che so di non avere meritate. Ma faccia pure, come crede, poichè quelli che le hanno udite, ne hanno fatta giustizia prima di me; e prima di ogni altro, l'onor. Ministro della Guerra deve riconoscere in cuor suo, che egli è stato sommanente ingiusto verso di me.

Aggiungerò adesso brevissime parole sul tema della presente discussione.

Alle mie osservazioni il signor Ministro della Guerra ha risposto con una frase molto comprensiva, dicendo che ciascun paese ha l'ordinamento militare che più gli conviene, fin quello della milizia territoriale. Questo credo, e dirò che sapeva anch'io, ma un'altra cosa mi pare ugualmente vera, ed è che scelto, un sistema, bisogna camminare sopra uno stesso cammino, per arrivare ad un risultato soddisfacente. Noi invece percorriamo vie diverse ed opposte, e se mi è lecito dire tutto quello che ne penso,

temo forte che procedendo un altro po' nella via in cui ci siamo messi, dell'ordinamento militare che l'Italia ci volle dare, rimarrà il nome, e col nome rimarranno i pesi, ma non avremo la cosa. Ora, non è questo che il paese desidera e voglia. Noi siamo pronti ai sacrifici, ma siamo in diritto di sapere, quale sia il frutto che raccorremo da questi sacrifici che il paese volentieri si impone.

Siccome ebbi già l'onore di ricordare al Senato, il primo effetto della creazione di altri due corpi d'armata è stato quello di aumentare sensibilmente il contingente annuale di leva, ma il numero dei soldati che rimangono effettivamente sotto le armi non è cresciuto affatto, perchè le somme scritte nel bilancio della Guerra non permettono di fare altrimenti. La forza del bilancio permette appena che stieno in servizio permanente cento novantaquattro mila soldati, compresi i carabinieri, ossia cento settantacinque mila in tutto, e meno di quindici mila uomini per ogni corpo d'armata.

Or bene, se grande è il rispetto che devo all'onorevole Ministro della Guerra, il giudizio di altri uomini di guerra altrettanto competenti, quanto possono essere quelli che siedono sul banco del Governo, mi conduce a dubitare che il nuovo ordinamento abbia a produrre quei frutti che si possono onestamente desiderare senza una corrispondente dotazione del bilancio che consenta di tenere effettivamente sotto le armi un numero di soldati molto superiore a quello che abbiamo presentemente.

L'onorevole Ministro ha creduto di ricorrere all'esempio della Germania, ma egli non ignora, e conosce meglio di me, che la Germania tiene sotto le armi 400 mila uomini, e sappiamo tutti qual'è la durata della ferma in Francia, che ha un bilancio, per le spese ordinarie dell'esercito, superiore a cinquecento milioni di lire.

Sorge quindi istintivamente il sospetto, che il nostro ordinamento militare non stia in giuste proporzioni colle forze del bilancio, e parrà legittima la preoccupazione di coloro, i quali temono, che questa condizione di cose possa tornare di grave nocimento alla solidità dell'esercito.

Io sono appunto di questo avviso, perchè stimo che valga meglio avere un esercito meno numeroso, ma agguerrito e bene inquadrato, quando non si è disposto a concedere o non si

possiedono i mezzi per fare di più, ed è perciò che mi sono indotto a prendere la parola quando mi è sembrato di scorgere che si entra a vele spiegate in una via pericolosa, così è quello di regolare la durata delle ferme sulla falsariga del bilancio della guerra.

Non so, o almeno non ho inteso bene, se una volta adottato il sistema di fissare in 25 mila uomini la parte del contingente che contrae la ferma di soli due anni, il Ministro della Guerra siasi impegnato a non far uso della facoltà di accordare congedi, che tiene espressamente dalla legge; ma se io non metto punto in dubbio la sincerità inappuntabile della sua parola, non è men vero che egli avrà da fare i conti col bilancio, che provvede al mantenimento di un determinato numero di uomini, e malgrado il suo buon volere, dovrà prendere le misure strettamente necessarie, perchè non gli avvenga di superare i limiti che gli sono imposti dagli stanziamenti del bilancio. Infine, poichè il signor Ministro ha invocato l'esempio della Germania, mi si permetta di aggiungere che il paragone non regge, e come è vero ciò che diceva l'onorevole Ministro, vale a dire che ciascun paese ha l'ordinamento militare che più gli conviene, è altrettanto certo, che bisogna tener conto della diversità della montatura sociale, prima di decidere se il medesimo ordinamento si possa svolgere dovunque, in identiche condizioni di fatto.

Certo, la nostra gioventù è docile e disciplinata, ed è animata dai migliori sentimenti che la fanno atta a ricevere in breve tempo l'educazione del soldato; ma niuno vorrebbe affermare, che spiri in Italia quell'aura tutta militare, che in Germania si fa sentire in tutti i rami di pubblico servizio. La Germania è diventata una caserma, e voi trovate qualche cosa che sente di militarismo, persino nelle amministrazioni civili, che noi certamente non abbiamo.

Ora si capisce benissimo che gli effetti di questa educazione tutta militare si facciano sentire colà, più che altrove, e credo pertanto che il confronto non regga interamente, siccome non sarebbe esatto l'asserire, che l'Italia si trovi esattamente nelle condizioni della Germania, quanto al tempo, ed ai mezzi che vengono impiegati per compiere l'istruzione militare dell'esercito.

Checchè ne sia, io so di aver parlato per sentimento di dovere, e non per altre considerazioni, disposto sempre a dare il mio voto favorevole a tutti i provvedimenti di ordine militare, purchè mi sia dimostrato che il denaro dei contribuenti produrrà l'effetto utile di accrescere la forza viva dell'esercito, che rappresenta nel più alto grado l'unità della patria.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Forse in un momento di vivacità ho detto qualche parola che ha potuto suonar male all'orecchio dell'onorevole Senatore Saracco.

Io ne sono dispiacente e dichiaro che non era mia intenzione di offenderlo; ma ritenga l'onorevole Saracco che una consimile discussione portata in quest'aula non può mantenersi in condizioni calme.

O si ha fiducia nel Ministro della Guerra e lo si lasci fare; o questa fiducia non si ha ed allora è meglio dirglielo netto ed affidarsi ad altri che meglio soddisfatti alle esigenze del suo Ministero.

L'onorevole Saracco ha detto che per compiere gli ordinamenti nostri occorre una maggior somma. Io prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Saracco, e verrà il momento di ricordargliela; ed intanto ne lo ringrazio profondamente.

Senatore SARACCO. Stia certo che mi troverà sempre pronto e suo Collega.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Dichiaro che la mia intenzione, espressa nella Relazione della legge, è appunto quella di sostituire al sistema misto, di congedamento anticipato e di riduzione della ferma, un solo sistema, ossia quello della riduzione della ferma; ed io spero che sarà sufficiente la fatta proposta di stabilirne la cifra a 25,000 uomini.

Io rispetto tutti gli apprezzamenti dell'onorevole Senatore Saracco in ordine alle condizioni del nostro esercito, ma non li divido, e le cose le vedo ben altrimenti; forse vedo le cose color di rosa, ma l'onorevole Saracco le vede molto nere. E francamente, dopo quarantasei anni che sono nell'esercito, qualche cosa credo di conoscerne.

I suoi confronti colla Germania non mi imbarazzano. Io credo che i nostri soldati italiani

non sono per nulla inferiori, nè per spirito di disciplina nè per docilità, ai soldati germanici; e non faccio altri paragoni, facili a comprendersi. Ho quindi la convinzione che nessun giudizio sfavorevole possa essere dato *a priori* del nostro soldato di fronte a quello germanico come a quello di qualsiasi altro paese.

Queste sono le dichiarazioni che io credo di dover fare alla seconda replica dell'onorevole Saracco.

PRESIDENTE. Se nessun'altro chiede la parola nella discussione generale, si procede alla speciale.

#### Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1863 è fissato a settantasettemila uomini.

Per venticinquemila uomini del predetto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3<sup>a</sup>), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che la compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento, per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto più tardi.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Stato dei sott'ufficiali dell'esercito », così concepito:

(V. *infra*).

E aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione speciale.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

## Art. 1.

I sottufficiali dell'esercito si reclutano:

a) fra i caporali dei corpi, che ne siano meritevoli e abbiano 18 mesi di servizio;

b) fra gli allievi sottufficiali dei riparti di istruzione e dei corpi, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;

c) fra gli allievi della scuola militare o dell'accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possano essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono iscritti nei ruoli col grado di sergente:

d) gli ufficiali di complemento, che a senso dell'art. 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano la dimissione dal grado;

e) i militari di cui al capoverso d dell'articolo 1° della precitata legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento;

f) i volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato d'idoneità a sergente;

g) i caporali maggiori che all'atto del loro invio in congedo illimitato siano promossi al grado di sergente.

(Approvato).

## Art. 2.

I sottufficiali di cui ai capoversi a, b, c, dell'art. 1° sono vincolati con la ferma temporanea di dodici anni, dei quali passano in tempo di pace, cinque sotto le armi e sette in congedo illimitato.

In quest'ultima posizione rimangono per quattro anni ascritti all'esercito permanente e per tre alla milizia mobile, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.

(Approvato).

## Art. 3.

Il sottufficiale che da meno di due anni, si trovi in congedo illimitato può essere riammesso in servizio, purchè non oltrepassi l'età di 32 anni compiuti, ed assuma una nuova ferma di cinque anni da passarsi tutta sotto le armi.

Il sottufficiale riammesso in servizio può però dopo un anno, purchè riunisca le condizioni

necessarie, essere proposto per la rafferma di tre anni quale è stabilita dalla presente legge; e quando vi sia ammesso, rimarrà prosciolto dalla ferma di cinque anni da esso contratta, e correrà la sorte degli altri sottufficiali.

(Approvato).

## Art. 4.

Compiti i cinque anni di servizio sotto le armi di cui all'art. 2°, il sottufficiale che ne è giudicato meritevole, può contrarre una rafferma di tre anni, e al termine di questa altre quattro successive rafferme di un anno con premio.

Tali rafferme sono concesse dal Ministro della Guerra.

(Approvato).

## Art. 5.

Se al termine della prima, seconda o terza rafferma ovvero per rescissione di rafferma, il sottufficiale va in congedo illimitato, egli rimane, a norma del secondo capoverso dell'articolo 2°, ascritto alla milizia mobile sino al compimento della contratta ferma temporanea di dodici anni.

(Approvato).

## Art. 6.

Durante la prima rafferma il sottufficiale riceve un annuo soprassoldo di rafferma, di lire 109 50. Durante le successive rafferme il soprassoldo annuo è di lire 219.

(Approvato).

## Art. 7.

La decorrenza del servizio per le rafferme e quella del relativo soprassoldo incominciano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme sono accordate.

(Approvato).

## Art. 8.

Il sottufficiale non perde il soprassoldo di

rafferma, se non mentre si trova in una scuola militare allo scopo di conseguire la promozione a sottotenente, e durante la sospensione dal grado.

(Approvato).

Art. 9.

Per le rafferme, stabilite dalla presente legge, il sottufficiale non riceverà alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumerà la prima rafferma gli sarà accordato come indennità un assegno di lire 100 sulla propria massa individuale.

(Approvato).

Art. 10.

Al sottufficiale che ha compiuto 12 anni di servizio sotto le armi, è dato per diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitoli riservare impieghi.

(Approvato).

Art. 11.

Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi il sottufficiale acquista il diritto ad una indennità, per una volta sola, di lire 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.

Tale indennità gli viene corrisposta integralmente all'atto in cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sottufficiale che continui il servizio oltre il 12° anno può però essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sottufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del Ministro della Guerra.

Il sottufficiale del treno che rimanga sotto le armi sino al compimento del 16° anno di servizio acquista diritto a lire 1000 in più della suddetta indennità.

(Approvato).

Art. 12.

Il sottufficiale che è promosso nel regio eser-

cito sottotenente dopo compiti 8 anni di servizio sotto le armi, riceve per una volta sola una indennità di lire 500, aumentata di tante volte 200 lire quanti gli anni di effettivo servizio in più degli otto. In niun caso la indennità può superare le lire 2000.

(Approvato).

Art. 13.

Il sottufficiale rafferma a mente della presente legge, che divenga inabile al servizio militare prima di aver compiuto 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola volta, all'atto del suo licenziamento una indennità uguale a tante volte lire 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiuti.

(Approvato).

Art. 14.

La cassa militare provvede al pagamento dei soprassoldi delle rafferme, e a quello delle varie indennità che sono stabilite dalla presente legge.

Provvede inoltre al pagamento delle quote capitale pensione di cui all'art. 26.

(Approvato).

Art. 15.

Il sottufficiale che non aspiri ad un impiego e che voglia rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo può semprechè ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio militare. Egli assume a tale scopo successive rafferme di un anno, e riceve il soprassoldo annuo di lire 365 sino al termine del suo servizio militare.

Sempre quando sia conciliabile colle esigenze del servizio, il sottufficiale, al termine di dodici anni di effettivo servizio, sarà nominato furiere e dopo sedici anni furiere maggiore; ad ogni modo ne avrà le competenze.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di servizio e non possa ottenere subito l'impiego, potrà, in seguito a sua domanda essere trattenuto sotto le armi. Durante il tempo in

cui rimarrà in attesa di detto impiego riceverà tutti gli assegnamenti stabiliti pel sottufficiale che rimanga in servizio oltre ai 12 anni e non aspiri ad un impiego.

(Approvato).

#### Art. 16.

Il Ministro della Guerra accorderà ai sottufficiali che rimangono in servizio militare dopo compiuti i 12 anni di servizio, tutte le facilitazioni conciliabili colle esigenze del servizio, compresa quella di potere prendere moglie senza vincolo alcuno di rendita.

(Approvato).

#### Art. 17.

I sottufficiali, di cui all'articolo precedente, che siano impiegati in servizi assegnati a scrivani locali o ad assistenti locali, ne occupano altrettanti posti.

(Approvato).

#### Art. 18.

Il diritto al conseguimento della pensione di ritiro per i sottufficiali comincia dopo venti anni di servizio sotto le armi, indipendentemente dall'età.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Intorno a questo art. 18 io vorrei pregare l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a darmi uno schiarimento.

L'articolo 18 dice che il diritto al conseguimento della pensione di ritiro per i sottufficiali comincia dopo *venti* anni di servizio sotto le armi *indipendentemente dall'età*.

Questa età si può riferire a due termini: al termine finale della *cessazione del servizio*, e al termine dell'*ingresso in servizio*.

Se si riferisce alla cessazione dal servizio, non ho nessuna obiezione da fare; ma se si

riferisse al giorno dell'ingresso in servizio, mi parrebbe che forse non senza inconvenienti si verrebbe a derogare ad un principio fondamentale delle nostre leggi militari sulle pensioni, al principio, cioè, che nessun servizio militare anteriore al diciassettesimo anno compiuto, può essere valutato.

Quindi io sarei grato all'onorevole sig. Ministro e al Relatore se volessero darmi una spiegazione che valesse ad eliminare nell'applicazione di questa legge qualunque dubbio.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. La cosa sta precisamente nei termini indicati dall'onorevole Senatore Finali.

Nessuno può essere arruolato prima dei 17 anni, anzi adesso si è portato questo termine a 18 anni per i volontari ordinari che si arruolano direttamente nei corpi di truppa, e quindi non sono ammessi a 17 anni che quelli delle scuole.

La stessa cosa si applica ai reali carabinieri.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. La spiegazione data dall'onorevole signor Ministro della Guerra elimina qualunque dubbio ed incertezza. Sono lieto di averla provocata e ne lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domando la parola, pongo ai voti l'art. 18.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 19.

La retrocessione dei sottufficiali è pronunciata dal Ministero della Guerra, con le norme che saranno stabilite con decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 20.

Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtù dell'articolo 10, sono:

a) tutti quelli di scrivani locali ed assistenti locali; assistenti del genio, uscieri, cu-

stodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministro della Guerra;

b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato: metà dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 o 900 lire;

I posti di ufficiale d'ordine nell'Amministrazione della guerra sono però tutti devoluti agli scrivani locali.

Quelli di ufficiali d'ordine presso le altre Amministrazioni dello Stato sono devoluti agli scrivani stessi soltanto per metà.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sarà inserita nelle speciali convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di Società private.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b e c una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei Corpi della reale marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'Amministrazione della marina.

(Approvato).

#### Art. 21.

Per ottenere i posti di cui all'articolo precedente, gli aspiranti devono possedere l'idoneità necessaria a sostenerne l'ufficio.

(Approvato).

#### Art. 22.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, inteso il parere di una Commissione composta di due membri dei due rami del Parlamento e di funzionari dei diversi Ministeri, saranno determinati numericamente i posti riservati ai sottufficiali in base all'articolo 20 e saranno stabilite le norme per la concessione di essi posti.

(Approvato).

#### Art. 23.

I sottufficiali ammessi alle rafferme stabilite dalla presente legge, qualora durante il loro servizio passassero nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè rimarranno nel corpo predetto il soprassoldo di cui godevano al momento del passaggio.

(Approvato).

#### Art. 24.

I soprassoldi e tutte le indennità stabilite dalla presente legge non possono essere ceduti nè sequestrati.

(Approvato).

#### Art. 25.

Unitamente al bilancio il Ministro della Guerra presenterà una relazione sul numero degli impieghi che nell'anno precedente saranno stati conferiti ai sottufficiali.

(Approvato).

#### Art. 26.

Il sottufficiale che in virtù della presente legge sia stato impiegato in una Società ferroviaria od altra nella quale, con appositi capitoli, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà dalla Cassa militare, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di lire 600 come quota capitale pensione per i dodici anni del servizio militare prestato.

Qualora presso le amministrazioni delle dette Società esistessero Casse-pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avrà facoltà di versare nelle Casse stesse una quota proporzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un egual tempo dagli altri impiegati della stessa amministrazione.

(Approvato).



## Art. 27.

I sottufficiali che otterranno gl'impieghi riservati loro da questa legge saranno sottoposti a tutte le norme e discipline, che regolano gli altri impiegati della stessa categoria anche per ciò che riguarda la sospensione od il licenziamento.

(Approvato).

## Art. 28.

La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1884.

(Approvato).

*Disposizioni speciali e transitorie.*

## Art. 29.

Le disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 18 e 23 non sono applicabili ai sotto ufficiali dell'arma dei Carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e dei depositi cavalli stalloni, ai sottufficiali musicanti ed ai capi-armaiuoli.

Pei detti sottufficiali rimangono in vigore tutte le altre disposizioni preesistenti, comprese quelle relative alle rafferme con premio stabilite dall'art. 137 del testo unico della legge sul reclutamento, le quali rafferme sono pure conservate per i Carabinieri reali non sottufficiali e per gl'individui di truppa attualmente ammissibili alle dette rafferme benchè non sott'ufficiali.

Sono altresì mantenute in vigore per tutti indistintamente i militari che abbiano compiuto otto anni di servizio, o cinque per i sottufficiali cui è applicabile la presente legge, le rafferme di un anno senza premio.

(Approvato).

## Art. 30.

Per tutti i sottufficiali, meno per quelli del-

l'arma dei reali Carabinieri è abolito il caposoldo annuo di lire 150; è invece aumentato di trenta centesimi l'assegno giornaliero di essi.

(Approvato).

## Art. 31.

I sottufficiali che, per effetto dell'art. 3, rientrassero in servizio, non potranno qualunque sia il loro numero d'anni di servizio, aspirare ad un impiego, se non quando raggiungano complessivamente quattordici anni di servizio militare, ad ogni modo, non prima di avere ultimata la rafferma contratta per effetto dello stesso art. 3.

(Approvato).

## Art. 32.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 circa la durata della ferma del sottufficiale saranno applicate a tutti coloro che furono promossi sottufficiali dopo il 1° gennaio 1883, o che si troveranno nei reparti di istruzione alla data della promulgazione della presente legge.

Tutti gli altri sottufficiali continueranno negli obblighi di servizio cui sono vincolati.

(Approvato).

## Art. 33.

Tutti i diritti acquisiti precedentemente per riassoldamenti con premio sono conservati, tranne l'eccezione di cui all'art. 36.

(Approvato).

## Art. 34.

Ai sottufficiali presentemente sotto le armi, non provvisti di rafferme con premio, sarà corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 e l'attuale caposoldo. Ultimata la ferma cui sono ascritti, sarà loro applicabile senza restrizioni la presente legge e potranno assumere successivamente le rafferme di un anno stabilite dalla legge stessa

coll'assegno di lire 100 sulla propria massa e coll'annuo soprassoldo di lire 219.

(Approvato).

#### Art. 35.

I sottufficiali aventi rafferme con premio continueranno a percepire i premi annuali e sarà pure loro corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 e l'attuale caposoldo.

Ultimata la rafferma in corso, potranno assumerne altre successive di un anno senza soprassoldo per acquistare il diritto alla giubilazione o ad un impiego civile; non potranno però ottenere quest'ultimo se non dopo 14 anni di servizio sotto le armi e, ad ogni modo, non prima di aver compiuto sotto le armi altri due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso.

Coloro invece che non intendessero proseguire nel servizio sotto le armi oltre i 12 anni, potranno, dopo raggiuntili, aspirare ad un impiego civile, ma soltanto in ragione di un quinto dei posti vacanti.

Fermo restando il prescritto dall'art. 7 per la decorrenza del servizio della rafferma, il soprassoldo relativo decorrerà per i sottufficiali attualmente sotto le armi dalla data della concessione della rafferma.

(Approvato).

#### Art. 36.

Ai sottufficiali provvisti di riassoldamento con premio o di rafferme con premio sarà fatta sempre facoltà di optare per il trattamento dato dalla presente legge; in tal caso dovranno rinunciare definitivamente ai diritti derivanti dai riassoldamenti e dalle rafferme con premio compiute od in corso e sarà loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla presente legge, in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione; acquisteranno inoltre tutti i diritti stabiliti dalla presente legge per ottenere impiego civile, per la giubilazione e per le varie indennità.

(Approvato).

#### Art. 37.

Al sottufficiale, al quale cessando dal servizio sotto le armi o essendo promosso sottotenente nel regio esercito, compete il pagamento di capitali di rafferme con premio, ottenute precedentemente o che già l'abbia realizzato, e così al sottufficiale provveduto di pensione di riassoldamento, non sarà corrisposta veruna delle indennità di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Peraltro a quelli di essi che abbiano assunto qualche rafferma a senso della presente legge, sarà corrisposta un'indennità pari a tante volte 300 lire quanti gli anni di servizio compiuti per esse rafferme.

(Approvato).

#### Art. 38.

Le disposizioni contenute nella presente legge non infirmano i diritti acquisiti da aspiranti ad impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie prima della promulgazione della presente legge, purchè non importino passaggi da altre Amministrazioni in quella della guerra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà rinviato per la votazione a scrutinio segreto.

Ora passiamo alla discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla legge 29 giugno 1882, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » così concepito:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. L'onorevole Ministro della Guerra, rispondendo all'egregio Senatore Saracco, disse che la discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito ebbe un'ampia discussione in Senato.

A dir vero, parmi che non si potrebbe accettare quest'asserzione senza un po' di beneficio d'inventario.

La legge importantissima dell'ordinamento dell'esercito venne in discussione al Senato l'anno scorso circa a questa stagione, e si convenne tacitamente di non farla ritornare alla Camera.

La discussione durò appena due giorni, e fu quasi incidentale; però in quella discussione furono prevedute le conseguenze finanziarie e quelle sulla durata della permanenza sotto le armi dei soldati, che ha avuto questa legge.

L'onorevole Ministro disse pure che bisogna seguire negli ordinamenti militari le correnti, ed espose quest'idea che, se gli altri Stati riducessero la loro difesa alla milizia territoriale, anche da noi si dovrebbe fare lo stesso. Io sono invece d'opinione, che se molti Stati adottassero questo sistema, quello Stato che non lo adottasse farebbe un'ottima cosa pel suo avvenire.

Comunque sia, ora è stato presentato al Senato un nuovo progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dell'esercito.

I miei colleghi dell'Ufficio Centrale mi incaricarono di fare la Relazione, ed io l'ho scritta colla rapidità richiesta dalla data in cui siamo, dalla temperatura e dal numero delle urne che adornano il banco della presidenza.

Però in questa breve Relazione si sono fatte alcune osservazioni, ed io mi limito a rivolgere all'onorevole Ministro della Guerra la modesta domanda che voglia esporre la sua opinione su queste osservazioni dell'Ufficio Centrale.

**FERRERO, Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FERRERO, Ministro della Guerra.** A me pare che l'onorevole Senatore Bruzzo sia uscito alquanto dall'argomento, parlando non della presente legge, ma della discussione che si è fatta sull'ordinamento dell'esercito; la quale discussione egli dice essere stata rapida.

Io rammento però di avere risposto a tutti i vari oratori, fra i quali l'onorevole Bruzzo medesimo, nonchè gli onorevoli Mezzacapo e Bertolè-Viale.

L'onorevole Bruzzo disse poi di aver prevedute le conseguenze che sarebbero provenute dalle proposte fatte. Ora, è appunto perciò che io mi congratulo meco stesso, nella convinzione che nessuna delle sue previsioni si sia avverata.

Egli, ad esempio, riteneva il bilancio insufficiente; io invece ho fatto molto di più di quello che si era preveduto, e ciò mi pare che possa bastare.

Riguardo ad un'altra osservazione dell'onorevole Bruzzo che riguarda, credo, l'ammissione degli allievi alla scuola militare di Modena, niuno ignora che si è dovuto provvedere mediante corsi accelerati per riempire i vuoti che esistevano nell'esercito.

Vi erano molte deficienze di personale, ed un mio predecessore ha creduto di istituire corsi accelerati, i quali ora sono esauriti; cosicchè in oggi siamo rientrati nell'ordine regolare di cose.

Naturalmente in questi corsi accelerati la istruzione non è proceduta con tutta quella regolarità necessaria, ed anche, per avere il numero degli allievi necessari, si è dovuto transigere un poco sulla loro ammissione, come accenna la Relazione. Io però non posso accettare tutte le osservazioni che si fanno a questo provvedimento, perchè ho documenti positivi per dimostrare che esse non hanno fondamento.

Ecco, come esempio, alcuni dati statistici sopra uno di questi corsi indicati.

Nel corso accelerato cominciato in principio di gennaio 1882 furono ammessi 11 studenti universitari, spero che questi titoli saranno accettati, 117 allievi provenienti dai collegi militari, 108 che superarono i prescritti esami identici a quelli dei corsi regolari, 27 erano provvisti di licenza liceale; altri erano allievi del terzo anno di liceo o del quarto d'istituto tecnico, senza però aver preso la licenza; altri ancora erano allievi del secondo anno di queste scuole, e questi erano circa il terzo di tutti.

Si mette in dubbio la validità di questi titoli, che si considerano piuttosto come legali, che reali. Io non posso entrare in questo argomento.

Di certo, se in ciò vi sono abusi, è ben difficile che gli istituti militari, i quali s'innestano sulle scuole civili, possano sottrarsi agli inconvenienti che ne derivano. Del resto ciò poco significherebbe, poichè gli esami di nomina sono seri; ed io posso dichiarare che su circa 590 allievi ammessi al primo anno, il corso di cui si tratta ha perduto nei due anni scolastici circa 100 allievi, ed oltre altri 100 devono ripetere l'esame finale. Si vede dunque che se

alcuni non hanno la coltura richiesta, viene il momento in cui devono renderne conto.

Questo è tutto quello che può fare l'autorità militare.

Le prove risultano dai dati che ho accennato. Potrei citarne ancora per un altro corso, in condizioni non certamente inferiori a quello testè accennato.

Si vede adunque che havvi un elemento buono, dal quale saranno tratti buoni capitani e buoni ufficiali superiori; del resto è pure naturale che col grande numero di ufficiali che occorre, tutti non possano essere allo stesso livello.

Riguardo alla riuscita di questi allievi, ho ancora un altro documento: quello degli specchi caratteristici.

Noi abbiamo un corso regolare; quello uscito nel luglio 1880. Ebbene su 280 allievi 24 soltanto furono dichiarati mediocri, gli altri tutti buoni.

Del resto, questi giudizi, più o meno favorevoli, si sono sempre ripetuti, ed erano identici allorchè io ero allievo dell'Accademia. Ho anche io comandato la Scuola militare; ero e sono tuttora soddisfattissimo del modo con cui tutto procedeva in quella scuola; eppure anche allora si esprimevano gli stessi giudizi. La questione essenziale si è che non si devono confrontare questi ufficiali con quelli già provetti, i quali, per esempio, sono ufficiali dal 1866, e sono tuttora tenenti; certamente, dal lato pratico può rilevarsi una grande differenza, perocchè i giovani che sortono dalle scuole, sebbene dotati di cognizioni teoriche, sono mancanti della lunga pratica militare; ma questa pratica essi l'acquistano giorno per giorno, mese per mese, sicchè questo difetto andrà in breve scomparendo. In realtà, quindi questi ufficiali riusciranno come tutti gli altri, e come sono sempre riusciti. E si noti che pel passato si richiedeva molto meno di quanto oggi si esige, e pur tuttavia gli ufficiali hanno fatto sempre buonissima riuscita.

Per i corsi accelerati invece la proporzione dei mediocri è salita al 13 per cento.

Però, essendo alquanto minore la coltura che si esige per l'entrata, la riuscita, come ben si comprende, deve stare a quella in proporzione.

Oltre a ciò bisogna notare che lo specchio caratteristico, cui ho testè accennato, essendo quel corso uscito dalla scuola nel 1880, è già

il secondo, mentre quello relativo al corso accelerato, che dà il 13 per cento di mediocri, è il primo; e quindi ho ragione di sperare che la media dei mediocri scenderà un altro anno al 10 e forse anche solo al 9 per cento. Questo è lo stato delle cose.

Cessati i corsi accelerati, siamo però obbligati, almeno per quest'anno, a ricorrere ancora alle ammissioni per titoli, vale a dire ad ammettere alla scuola militare dei giovani parte per esame e parte per titoli, altrimenti non avremmo un mezzo per reclutare gli ufficiali che, per l'aumento dei due Corpi d'armata, devono essere accresciuti di 1500. Ora, questo numero deve uscire dalle scuole militari, ed i quadri si debbono completare; nè sarebbero sufficienti i mezzi ordinari. Si è per questo che, nell'ultima ammissione di giovani alla scuola militare di Modena, ci dovenmo accontentare di coloro che erano stati ammessi al secondo anno di liceo, mentre prima richiedevamo almeno la licenza liceale.

Questa è la condizione delle cose.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Io sono ben fortunato di aver udite le dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Guerra, e desidero che le mie apprensioni sui risultati che dà la scuola militare di Modena non sieno fondate.

L'onorevole Ministro ha discorso molto dell'ammissione. Ma le osservazioni da me fatte a nome dell'Ufficio Centrale riflettevano specialmente l'andamento degli studî che si fanno in quella scuola, e le ripeto in brevi parole.

Il corso non è che di due anni, e la necessità di preparare molti ufficiali richiede che la scuola militare di Modena contenga un enorme numero di allievi che io ora non saprei esattamente indicare.

Ministro FERRERO. Mille allievi.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Come adunque si vede, le classi riescono numerosissime.

Il personale che vi è addetto, ossia quello di sorveglianza, è incaricato, direi, dell'educazione militare dei giovani, ed il personale insegnante non è sufficiente a fronte della quantità degli allievi. Ne risulta che questo personale è nella impossibilità di conoscere i giovani affidati alle sue cure.

Alla fine dei corsi si danno gli esami da

Commissioni composte di ufficiali che adempiono al loro incarico con tutto il desiderio di far bene.

Ma queste Commissioni (qui non c'è colpa da parte di nessuno, non c'è chi voglia farne appunto al Ministro della Guerra) queste Commissioni, dicevo, sono obbligate ad esaminare delle migliaia di allievi. Ci sono molte materie e ciò porta per conseguenza che la durata di ogni esame è brevissima; come si comprende adunque dopo ciò, è assai difficile per le Commissioni il constatare se gli allievi abbiano o no studiato ed imparato.

Lo scopo della mia osservazione è questo: d'indurre l'onorevole signor Ministro della Guerra a far esaminare se non sarebbe il caso d'ingrandire i locali, e di aumentare il personale dirigente, in modo da ottenere che le classi fossero divise in sezioni di un numero ristretto di allievi, che potessero essere più facilmente sorvegliati da coloro che sono incaricati d'istruirli e di educarli.

In conclusione, pensando all'avvenire, pensando che questi giovani saranno poi colonnelli o generali fra un 25 anni, parmi che il sacrificare qualche centinaio di migliaia di lire per ben ordinare quell'Istituto, sarebbe cosa veramente utile, e che farebbe onore al Ministro.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Se non ho risposto prima d'ora nel senso che desiderava l'onorevole Senatore Bruzzo, procurerò di supplirvi ora.

Le scuole sono divise in sezioni, precisamente come suggeriva l'onorevole Bruzzo, vale a dire che i professori fanno la stessa scuola, ad un corso, ma diviso in due sezioni.

Le sale sono capaci di 200 ed anche di 250 allievi. Quanto alla scuola, è una università militare; il professore fa la sua lezione e quindi gli allievi che vogliono sentirla ne profittano e quelli invece che non vogliono sentirla, peggio per loro, saranno rimandati agli esami. Nè si può fare diversamente, nè le condizioni della scuola militare sono da paragonarsi a quelle dei collegi militari; in questi bisogna tener conto dell'età dei giovanetti che vi si trovano; nella scuola invece si tratta di gio-

vani che hanno, in media, 18 anni, e si trovano precisamente nella condizione stessa degli studenti delle università. Ora noi non possiamo, avendo una scuola unica, fare diversamente, e credo che sia cosa utile il mantenerla tal quale si trova, come si fa anche in altri paesi, sia in Francia che in Germania, dove la vera accademia militare è una sola.

Non è possibile di pretendere che i professori accudiscano individualmente ai loro allievi. Il professore fa la scuola ed ognuno deve pensare a trarne profitto.

L'aumento di personale si è fatto in via provvisoria perchè questo stato di cose essendo temporaneo, non è il caso di costituire ora un nuovo organico. Non risulta punto al Ministero che il personale sia insufficiente; gli ufficiali sono di buona scelta, in guisa che riescono tutti buoni insegnanti; la qual cosa esercita molta influenza sugli allievi; anche i professori aggiunti sono pur essi militari. Ne avviene poi che la conoscenza fra insegnanti ed allievi non soffre difetto, perchè il contatto avviene essenzialmente nelle camerate, nelle istruzioni pratiche ed in mille altre circostanze di servizio. Infine io posso dire che i corsi della scuola procedono benissimo, e non posso a meno di non manifestare il mio stupore per non aver ancora ricevuto alcuna lettera anonima di appunti fatti a questa istituzione. Per poco che vi fosse stato a riprendere, le lettere anonime si sarebbero moltiplicate, ma, ripeto, non mi è mai pervenuta lagnanza al riguardo, e questo mi è arra sicura che le cose vanno nel miglior modo possibile.

Il locale pare sia abbastanza spazioso; e difatti dall'epoca in cui questa scuola fu da me impiantata ed in cui vi erano raccolti più di 700 allievi, furono annessi alla scuola stessa molti altri fabbricati, la più parte verso la stazione, il convento delle salesiane, ecc. Quindi io credo che i locali siano sufficienti.

Queste sono le risposte che mi sono creduto in debito di fare all'onorevole Senatore Bruzzo.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Io vorrei aggiungere una sola parola giacchè non intendo far perder tempo al Senato. Mi pare che l'onorevole Ministro della Guerra mi abbia attribuito il desiderio di diversi centri di educazione militari.

Tutt'altro; io vorrei anzi se non fosse impossibile, che l'Accademia e la scuola di Modena fossero insieme riunite; vorrei che i quadri dell'esercito avessero una sola sorgente; tutta la questione non sta che nel quantitativo degli allievi che formano le sezioni.

L'onorevole signor Ministro mi dice che i corsi sono già divisi; sarebbe necessario, a mio avviso, dividerli in sezioni anche più piccole.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ho udito dall'onorevole Ministro della Guerra che nella scuola di Modena, scuola speciale dove si raccolgono dei giovani dell'età precisa, presso a poco, degli studenti universari, si limita l'insegnamento a quello che noi diciamo cattedratico; che gli allievi non sono sorvegliati, non sono diretti, nè con conferenze nè con tutti quei modi che si adottano nelle scuole speciali; e l'onorevole Ministro della Guerra legittimava questo, comparandolo con quello che si fa nelle università.

Io non posso lasciare sfuggire questa occasione per dire che quello che si fa in alcune università non è certamente da imitarsi. Difatti le scuole speciali, come le scuole degli ingegneri, la scuola politecnica francese, i politecnici tedeschi, che ricevono allievi ancora più maturi di quelli che riceve la scuola di Modena, sottomettono gli allievi ad una continua vigilanza e direzione negli studi.

Si fanno degli esami mensili e vi ha un personale apposito per le ripetizioni ed altri esercizi.

Ma se l'onorevole Ministro vuol prendere il tipo nei nostri istituti superiori, lo prenda nelle nostre scuole d'applicazione, come sono il politecnico di Milano o le diverse altre nostre scuole d'ingegneri, e vedrà che tutto non si risolve solamente nell'insegnamento cattedratico, ma vedrà che gli allievi sono consigliati, diretti di continuo con conferenze ed esercizi pratici, ed esami spesso ripetuti; vi sono scuole in cui si fanno tre, quattro esperimenti all'anno, in maniera tale che si possa in tempo avvertire, ove occorra, i giovani, e seguirne gli studi ed i progressi con ogni attenzione.

Io quindi che ignoro l'andamento della scuola di Modena, io che non ho udito questo che dal Ministro della Guerra con certa mia sorpresa, raccomanderei, mi unirei all'onorevole Bruzzo per raccomandare che voglia seguire il tipo

delle scuole speciali, ossia di quelle scuole nelle quali non si limita l'insegnamento al cattedratico, ma si sospingono i giovani, si seguono nel loro progresso successivo, la qual cosa non si può fare se non vi è una proporzione tra il numero degli insegnanti ed il numero degli studenti.

Mi spaventa la cifra che ho udito, e cioè che un solo professore debba avere duecento e più allievi.

So, per vecchia esperienza, che ciò nuoce anche nelle università: quelle che hanno in una cattedra un grande numero di allievi, danno pochissimo profitto.

Non posso dimenticare che un professore di Pietroburgo faceva un conto e mi diceva: Vi è una parte di forza fisica che si diffonde, si irradia fra tutti gli allievi, e che naturalmente segue la legge ordinaria, che più arriva a distanza e più giunge affievolita. La stessa cosa avviene in un auditorio molto numeroso.

La cosa diviene più grave quando il professore si deve assicurare del profitto de'suoi allievi e ciò anche per conto proprio, onde distinguere le parti ove è riuscito a farsi meglio capire dalle altre parti nelle quali deve migliorare la forma ed il metodo d'insegnamento.

Per queste ragioni io raccomanderei all'onorevole signor Ministro della guerra di procurare di suddividere i corsi della scuola speciale di Modena e di non prendere l'esempio delle università o di certe facoltà (perchè in alcune altre facoltà ci sforziamo di metterci in contatto con gli allievi più che si può) ove una delle cause del poco profitto dell'insegnamento è il numero grande degli allievi che sono contenuti in una medesima aula. Ad ogni modo, io non fo che unirmi alle raccomandazioni dell'onorevole Senatore Bruzzo.

Io non passo ai dettagli perchè non conosco la scuola di Modena; solo rispondo alle parole pronunciate dall'onorevole Ministro della Guerra che ha detto che si deve seguire di queste grandi scuole il tipo delle università.

E ciò, egli dice, poichè nella scuola di Modena i giovani sono adulti; ma io gli fo riflettere che più adulti sono i giovani che frequentano le scuole superiori degli ingegneri, il politecnico italiano, il politecnico francese, dove si fanno esperimenti ogni quindici giorni,

esperimenti solenni in tutte le materie ogni mese.

Insomma anche nei politecnici tedeschi, dove s'insegnano molte delle discipline che sono nelle nostre scuole speciali, nonostante che gli allievi siano più avanti in età di quelli che frequentano la scuola di Modena e non abbiano uno scopo speciale, diretto, l'insegnamento non si limita al così detto cattedratico.

Tutte le scuole che mirano ad una professione determinata, divengono veri vivai nei quali i giovani si allevano e si accudiscono uno per uno, qualunque sia la loro età. In esse gli allievi si seguono passo per passo, e si prende di essi la cura stessa che l'agricoltore prende di una pianta che vuole allevare e poi trasportare nel grande campo.

Per le ragioni esposte io unisco le mie raccomandazioni a quelle fatte dall'onorevole Senatore Bruzzo.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Sono lieto di poter rassicurare l'onorevole Senatore Cannizzaro che alla scuola di Modena si fa appunto quello che egli raccomanda.

Le conferenze sono state istituite fino da quando si è fondata la scuola.

È noto che queste conferenze, che erano già da alcuni anni prima state introdotte all'Accademia militare, furono persino causa di rivoluzione.

L'introduzione delle conferenze nella scuola militare è di antica data.

È poi tanta l'importanza data alle conferenze che, durante i corsi accelerati, essendo impossibile avere il tempo necessario per tutti gli esami, furono dispensati gli allievi del 1° anno di corso che nelle conferenze avevano riportato un dato numero di punti, e che per testimonianza dei professori potevano essere esentati senza scrupolo.

Quindi io sono lieto di trovarmi in ciò d'accordo coll'onorevole Cannizzaro, tanto più che, come diceva, essendo un sistema che ho introdotto io, ci tengo moltissimo.

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda la parola nella discussione generale, si procede alla speciale.

#### Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3<sup>a</sup>), sono fatte le seguenti rettifiche, modificazioni ed aggiunte.

Art. 5. All'indicazione delle categorie di ufficiali inferiori ed ufficiali subalterni sostituire:

#### *Ufficiali inferiori.*

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

#### *Ufficiali subalterni.*

Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario.

Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario.

Avanti l'ultimo alinea aggiungere l'intestazione « *soldati* ».

Art. 10. Aggiungere al primo capoverso:

« Per l'arma dei carabinieri reali il quadro degli ufficiali non è stabilito dalla presente legge e viene fissato annualmente dalla legge di bilancio ».

Art. 35. Sostituire:

« L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) Ispettore generale dell'arma di cavalleria;

b) Sette comandi di brigata di cavalleria;

c) Ventidue reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, sei squadroni ed un deposito;

d) Sei depositi d'allevamento cavalli ».

Art. 36. Sostituire:

« L'arma dei carabinieri reali comprende:

a) Il comando generale dell'arma ».

Art. 37. Sostituire:

« Il comando generale dell'arma si compone di:

« Un comandante generale (tenente generale) ».

Art. 51. Sostituire:

« h) Scrivani locali ed assistenti locali ».

Art. 58. Aggiungere:

« Gli assistenti locali sono addetti ai vari magazzini per il servizio di manutenzione e di custodia ».

Art. 59. Sostituire:

« Gli scrivani locali e gli assistenti locali non hanno gradazione d'impiego... ».

Art. 62.

f) Cinque collegi militari, per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed alla Accademia militare.

Aggiungere in fine:

« Possono inoltre essere formate compagnie o plotoni d'istruzione per concorrere coi reparti d'istruzione a fornire sottufficiali all'esercito ».

Art. 73. Aggiungere:

« f) Quadri d'ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare ».

Art. 77. Aggiungere:

« I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unità di milizia mobile ».

Art. 82. Capoverso c) sopprimere:

« ...aventi per centro di formazione e di amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Aggiungere:

« d) Cinque compagnie treno del genio.

« Le varie unità del Genio di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione i reggimenti del Genio dell'esercito permanente ».

Art. 88. Sostituire ai comma c e d i seguenti:

« c) Cento compagnie di artiglieria da forza e venti comandi di brigata;

« d) Trenta compagnie del Genio e sei comandi di brigata.

Aggiungere:

« e) Tredici compagnie di sanità;

« f) Tredici compagnie di sussistenza ».

Art. 89. Sostituire:

« I quadri della milizia territoriale sono costituiti, in massima, con ufficiali di milizia territoriale; possono però in tempo di guerra o di mobilitazione esservi assegnati anche ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva ».

#### TABELLA II.

Invece di 55 tenenti-colonnelli e maggiori, n. 54;

Invece di 85 capitani, n. 84;

Invece di 155, totale n. 153.

#### TABELLA VI.

Invece di 47 maggiori, n. 48;

Invece di 191 capitani, n. 194;

Invece di 829, totale n. 833.

#### TABELLA VII (soppressa).

#### TABELLA XI.

Invece di 468 capitani contabili, n. 469;

Invece di 878 tenenti e sottotenenti contabili, n. 880;

Invece di 1403, totale n. 1406.

#### TABELLA XII.

Invece di 43 capitani veterinari, n. 44;

Invece di 100 tenenti e sottotenenti veterinari, n. 101.

Invece di 153, totale n. 155.

#### TABELLA XIII.

Invece di 27 colonnelli, n. 28;

Invece di 21 maggiori, n. 22;

Invece di 186 capitani, n. 190;

Invece di 115 tenenti, n. 121;

Invece di 367, totale n. 379.



SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

## TABELLA XIV.

Invece di 11 avvocati fiscali militari di terza classe, n. 9;

Invece di 12 segretari di seconda classe, n. 10;

Invece di 105, totale n. 101.

## TABELLA XVI.

*Professori (Collegi).*

Professori titolari di lettere e scienze:

Invece di 2, 3 di prima classe;

Invece di 8, 10 di seconda classe;

Invece di 9, 11 di terza classe;

Invece di 19, totale n. 24.

Professori aggiunti di lettere e scienze:

Invece di 17, 21 di prima classe;

Invece di 8, 11 di seconda classe;

Invece di 25, totale n. 32.

Professori titolari di disegno:

Invece di 2, 3 di seconda classe;

Invece di 4, totale n. 5.

*Maestri.*

Invece di 4, 6 di prima classe;

Invece di 13, 18 di seconda classe;

Invece di 13, 18 di terza classe;

Invece di 30, totale n. 42.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative all'ordinamento dell'esercito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà inviato alla votazione per scrutinio segreto.

Ora si discute il progetto di legge intitolato: « Assegnamento al comune di Norcia di un fondo già destinato a costruire una borgata in quella città » così concepito:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola,

la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

## Art. 1.

La somma di lire 171,240, residuo di somma maggiore destinata alla costruzione di nuove case nella città di Norcia, unitamente agli interessi sulla medesima decorsi, è assegnata al detto comune affinché possa colla medesima soddisfare le passività più onerose onde è gravato il suo bilancio.

(Approvato).

## Art. 2.

I debiti da pagarsi con detta somma verranno designati dal Governo, il quale dovrà provvedere che la somma di cui al precedente articolo non venga, anche in parte, invertita ad altri scopi.

(Approvato).

Ora si procederà alla discussione del progetto di legge per la « Fondazione di una Cassa nazionale di assicurazioni per gl'infortuni degli operai sul lavoro », così concepita:

(V. *infra*).

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Siccome tutti i Senatori hanno sott'occhio la Convenzione unita al presente progetto di legge, propongo che se ne ometta la lettura.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Manzoni propone che si ometta la lettura della Convenzione stante che tutti i Senatori la hanno sott'occhio.

Se nessuno fa opposizione, la lettura della Convenzione sarà omessa.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione speciale.

## Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma addì 18 febbraio 1883 fra il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e

la Cassa di risparmio di Milano;  
 la Cassa di risparmio di Torino;  
 la Cassa di risparmio di Bologna;  
 il Monte de' Paschi in Siena;  
 il Monte di pietà e Cassa di risparmio di  
 Genova;  
 la Cassa di risparmio di Roma;  
 la Cassa di risparmio di Venezia;  
 la Cassa di risparmio di Cagliari;  
 il Banco di Napoli;  
 il Banco di Sicilia;

per la fondazione di una Cassa nazionale in-  
 tesa ad assicurare gli operai contro gli infor-  
 tuni ai quali vanno soggetti nei loro lavori.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo, sopra richiesta della Cassa me-  
 desima, concede il servizio gratuito delle Casse  
 di risparmio postali per la stipulazione dei con-  
 tratti di assicurazione e per tutti gli atti che  
 a quelli si collegano, compresi le riscossioni  
 dei premi e i pagamenti dell'indennità.

Secondo le norme stabilite dal regolamento,  
 la Cassa può chiedere la cooperazione delle  
 autorità municipali.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono esenti dalle tasse di bollo, registro e  
 concessione governativa gli atti costitutivi della  
 Cassa, le modificazioni successive ai suoi sta-  
 tuti, le polizze, i registri, i certificati, gli atti  
 di notorietà e gli altri documenti che possano  
 occorrere tanto alla Cassa per sè stessa, quanto  
 agli assicurati, relativamente all'esecuzione della  
 presente legge.

Sono pure esenti da ogni tassa di bollo, di  
 registro e d'ipoteca le donazioni ed elargizioni  
 fatte per atto tra vivi o per causa di morte a  
 favore della Cassa.

I tramutamenti dei titoli di debito pubblico,  
 in cui sieno investiti i capitali della Cassa, sono  
 eseguiti senza tasse e spese.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.  
 PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Questo articolo terzo

mi sembra molto grave e meritevole di qual-  
 che spiegazione e avvertenza. Nel primo para-  
 grafo è detto che sono esenti dalle tasse di  
 bollo, registro e concessione governativa, tra  
 le altre cose, le polizze, i certificati, gli atti  
 di notorietà e gli altri documenti che possono  
 occorrere in questa specie di assicurazione.

Il secondo paragrafo poi va anche più in là,  
 perchè esenta da ogni tassa di bollo, di re-  
 gistro ed ipoteca le donazioni ed elargizioni  
 per atto tra' vivi o per causa di morte a fa-  
 vore di questa istituzione; il che vuol dire in  
 poche parole che la esenta anche dall'imposta  
 sulle successioni.

Io credo dover richiamare su questo punto  
 l'attenzione del Senato e dell'onorevole signor  
 Ministro. Esentare dalle tasse di bollo le po-  
 lizze, i certificati e gli altri atti che i ricor-  
 renti sono obbligati a presentare per ottenere  
 l'assicurazione, porta alla conseguenza di creare  
 con questa istituzione una concorrenza molto  
 grave alle operazioni simili che già fa con una  
 certa estensione l'industria privata. Ora, egli  
 è evidente, o Signori, che noi legislatori, i  
 quali vogliamo che queste specie di assicura-  
 zioni si facciano su larga scala, dobbiamo aiu-  
 tarle con fondazioni protette e favorite dal  
 Governo; ma non dobbiamo far cosa che possa  
 intralciare le operazioni consimili che fa l'in-  
 dustria privata. Altrimenti potrebbe accadere  
 che l'industria privata si arrestasse, e che  
 il nuovo Istituto poi non arrivasse a tempo a  
 sostituirla, con danno della classe stessa, che  
 noi vogliamo beneficiare.

Quindi a me pare che queste facilitazioni non  
 dovessero spingersi tanto avanti.

Nel secondo membretto dell'articolo - non so  
 quale sia l'opinione dell'onorevole Ministro delle  
 Finanze - ma a me pare sia contenuto un prin-  
 cipio pericoloso per la finanza dello Stato; per-  
 chè, se esentiamo dalla tassa di successione  
 questo Istituto, non veggo davvero ragione  
 perchè non si esentino gli ospedali ed i molti  
 stabilimenti di beneficenza, che sono obbligati  
 a pagare il 12 per cento tutte le volte che  
 hanno un lascito da un privato.

Io credo che l'accettare così liberamente  
 questo articolo senza qualche matura riflessione  
 sia pericoloso. E non mi acquetano le poche  
 parole dell'onorevole Relatore, il quale nella  
 sua dotta e lucida Relazione ha detto che non

l'arrestavano, nè l'intimorivano queste considerazioni....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY.... anzi mi pare che per lo meno bisognerebbe dimostrare che le operazioni private, della natura di quelle che si vogliono promuovere, non sono tanto estese da diventare, una volta combattute con la concorrenza, una perdita per la classe che ne è beneficata. Bisognerebbe sapere, per lo meno, quali differenze faccia la tassa da averla o non averla, in cotesta specie di operazioni. Bisognerebbe avere dei dati statistici o degli studi che potessero tranquillare l'animo nostro.

Le parole dell'onorevole Relatore scritte rapidamente da ieri ad oggi non mi pare che bastino, almeno non bastano a me; ond'io non mi sentirei disposto a votare in favore di questo articolo senza essere molto sicuro che l'onorevole Ministro delle Finanze s'impegnasse a presentare una proposta di legge per esentare da questa medesima tassa i concorrenti per i danni degli infortuni anche quando vanno a chiedere l'assicurazione agli stabilimenti privati.

Sentirò quindi quel che mi risponderanno l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore, riserbandomi la libertà di fare le mie proposte al Senato in seguito alle loro risposte.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola ora spetta al signor Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Io circoscriverò le mie osservazioni a quanto ebbe ad esporre, con parola, come di consueto, temperata e cortese, l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Le sue osservazioni non mi obbligano punto ad entrare in un campo più largo in cui poteva essere legittima ambizione del Senato di entrare quando fosse stato necessario di porre il presente progetto di legge in relazione con altri progetti che stanno davanti all'altro ramo del Parlamento. Come ebbi l'onore di esporre nella Relazione, a me pare che il presente disegno di legge si possa esaminare senza alcuna teoria economica preconcepita, ma soltanto in relazione ad antecedenti legislativi di cui si onora il Parlamento nazionale.

Riserveremo la discussione più ampia quando

avremo dinanzi a noi uno spazio di tempo, quale non ci venne riservato quest'anno per cagioni, come ebbe a dichiarare l'onorevole Presidente del Consiglio, necessarie ma non certo normali. Nonostante i dubbi sollevati dal Senatore Cambray-Digny, mantengo che quei favori, con cui il presente disegno di legge viene in aiuto alla istituzione della nuova Cassa, anzichè eccessivi, sono molto discreti, e, direi, timidi. La legge anzi in parte può parere superflua poichè quanto all'esenzione da ogni spesa e tassa per il tramutamento dei titoli vi aveva già provveduto, per effetto della legge del corso forzoso e sentita la Commissione per l'abolizione del corso forzoso, l'onorevole Ministro delle Finanze col decreto 26 gennaio 1882. Le apprensioni che si possono sollevare quanto all'esenzioni stabilite nel disegno di legge, possono riferirsi alla finanza pubblica o a quell'ordine elevato d'idee, su cui ha richiamato l'attenzione del Senato l'on. Senatore Cambray-Digny, e per cui d'uopo è premunirsi da tutto quanto impedisca l'utile emulazione da parte d'altre Società od Istituti. Poichè col proposito di giovare, noi andremmo contro allo stesso intendimento nostro. Facilitiamo un qualche provvedimento a favore degli operai negli infortuni del lavoro mediante la istituzione della nuova Cassa, impediamo la concorrenza d'altri, mediante cui le condizioni del soccorso potrebbero farsi migliori, più copiosi i soccorsi: questa è la nobile apprensione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Col favorire da parte dei nostri principali Istituti di risparmio la istituzione d'una Cassa per gli infortuni del lavoro, lo Stato, giova di porre a ciò mente, non s'impegna per la sua azione o concorso se non nei limiti del progetto di legge. Altra azione non si attribuisce che quanto è necessaria per tutelare le concessioni che fa: altre concessioni non fa, che le esenzioni indicate nella legge che ci viene proposta.

Ora, per la finanza non vi è luogo ad apprensione qualsiasi. Le esenzioni sono concesse per operazioni avvenire e che quindi non fruttano alla finanza, e non frutterebbero nemmeno in seguito, perchè senza le esenzioni, che si concedono ora, non si farebbero. Si avrebbe dunque tutto al più un lucro cessante, non danno emergente; ma non si ha nemmeno quello.

Non esageriamo que' redditi a cui a buon conto si rinuncia. La concessione importa a chi si fa perchè anche tenue onere su somme esigue gràvita; ma non importa allo Stato perdita di reddito che sia di rilievo.

Per le *polizze* di assicurazione non si paga che 60 centesimi.

Per gli *abbonamenti* annuali per l'assicurazione sulla vita non si paga che 2 lire per ogni 1000 su tutto l'ammontare delle somme che si pagano annualmente alla Cassa.

Pei *premi* si pagano 25 centesimi per 100 lire cosicchè supponiamo che ci fossero 4 mila iscritti, ciascuno iscritto per 5 mila lire di capitale; sopra 400 mila lire si pagherebbero alla finanza sole 1000 lire.

Quanto a perdita per l'erario, non c'è dunque di che allarmarsi.

Più importa di soffermarci sulle osservazioni dell'onorevole Senatore Cambray Digny quanto al privilegio, che si venga con tali esenzioni a creare.

Mi richiamo ad un antecedente che mi pare faccia proprio al caso, ad un antecedente lontano ma sempre opportuno a citarsi del Parlamento subalpino.

Discutendosi nel 1851 per la prima volta la tassa annuale sopra i beni di mano morta, venne in campo un emendamento per cui dalla tassa di manomorta fossero esentati gli asili infantili. Sul quale emendamento si era presso a poco come oggi manifestata una doppia corrente d'idee e di opinioni.

E cioè, alcuni avrebbero voluto che si esentassero anche tutti gli altri Istituti di beneficenza, parendo, che coll'esenzione per gli asili d'infanzia soli, questi venissero posti in condizione privilegiata in confronto degli ospedali, delle case di ricovero dei vecchi ed insomma degli altri Istituti di beneficenza. Come appunto oggi si dice che colle esenzioni che si concedono oggi alla Cassa di assicurazione che viene istituita, questa viene privilegiata rispetto ad altri istituti o associazioni simili e rispetto alle Opere pie. Altri invece avrebbero voluto che non si concedesse esenzione ad alcuno. Ma per ragioni che mi pare calzino quanto mai anche alla presente occasione, il conte di Cavour disse: « Io preferisco di esser inconsequente, pur di non combattere, anzi di favorire l'emendamento il quale viene proposto per gli asili infantili ».

L'istituzione di cui ora si tratta, come appunto allora degli asili, non è di quelle le quali dispongono del patrimonio secolare che si è accumulato per la liberalità dei nostri maggiori; è istituzione di cosa nuova. Equo e giusto diviene quindi il favore con cui il legislatore la aiuta e promuove, e conforme si è a quei principi che in materia d'imposta relativamente ad istituti nuovi vengono costantemente seguiti.

Farò ancora una osservazione senza entrare in troppe particolarità che agli onorevoli miei Colleghi sono note e che forse le condizioni in cui ora discutiamo non renderebbero opportune. Questo favore speciale ad istituti simili non è già una novità della legislazione italiana nè rispetto agli antecedenti legislativi italiani, nè rispetto agli antecedenti che ci offrono gli altri Parlamenti. E invero mi richiamerò alla legge inglese dell'11 agosto 1875 per le Società di mutuo soccorso; alla legge francese 11 luglio 1868 sulle *Caisses d'Assurance*; alla legge francese sulle casse di risparmio postali, 9 aprile 1881, che estende i suoi benefici anche alle Casse di risparmio ordinarie. E simili esenzioni a queste che si concedono coll'attuale disegno di legge, stanno scritte nella nostra legge d'imposta sulla ricchezza mobile, nella legge di registro e bollo, nella legge sulla tassa di mano-morta; e da ultimo nel Codice di commercio nell'art. 228 per le Società cooperative.

Certo con questo non credo di avere risposto categoricamente ad una particolare osservazione la quale viene fatta dall'onorevole Senatore Digny, sia in relazione ad altri Istituti pubblici oppure anche ad altre Associazioni di previdenza, o di speculazione che possano compiere operazioni di assicurazione a favore dell'operaio analoghe a quelle che si contemplano nell'attuale progetto di legge.

Ma oggi come oggi, dalla statistica che io ho richiesto al Governo, non mi risulta, che ancora queste assicurazioni sulla vita sieno almeno con qualche larghezza praticate da altre associazioni nè di previdenza, nè di speculazione.

E altro è che queste operazioni si facciano da un Istituto come è questo, in cui la previdenza si associa alla carità, e altro è che queste assicurazioni si facciano da Società semplicemente di speculazione.

Le assicurazioni generali di Venezia, l'assicurazione Fondiaria, la Società per la fabbrica

di case sull'Esquilino hanno ed altre Società avranno attuato operazioni di assicurazione per la vita.

Quando hanno pensato ad attuarle?

Quando si è veduto che già ci pensava il Governo ed il Parlamento.

Si tiene giustamente conto dei benefici della concorrenza, ma chi ha provveduto prima al nobile divisamento?

Non è dunque il progetto di legge che alla concorrenza nocivo sia: la concorrenza fu anzi suscitata da esso.

O forse che portiam nocumento, usurpiamo il campo alle Società di mutuo soccorso?

Ma queste adempiono tanto meglio il loro ufficio quanto più lo determinano, lo circoscrivono.

Volendo far tutto, fan nulla: anzi meno che nulla, perchè vanno a rovina.

Ce ne dà esempio perfino l'Inghilterra, ove pure han sì salde radici!

Le Società di mutuo soccorso pertanto non possono che felicitarsi dell'istituzione d'una Cassa per le pensioni che le lascia più libere di provvedere più adeguatamente allo scopo loro particolare. E nei limiti, in cui desse medesime provveder possono agli infortunî, per una breve durata cioè, la Cassa delle assicurazioni non vi provvede; questo perchè l'azione delle Società di mutuo soccorso nella sua propria cerchia non sia punto scemata.

Le Società di speculazione possono provvedere anche alle assicurazioni per infortunî.

Ma quante vi hanno effettivamente rivolto le loro cure? Ci risulta che anche ciò essendo, abbian compiuto di queste operazioni, almeno con certa frequenza, per non tenue somma? Si è chi ciò assevera che ne dovrebbe prodarre documenti.

E poi non è lo stesso che tali operazioni si compiano da un Istituto come quello che si propone o da Società di speculazione. Tanto è vero che queste se assicurano l'operaio negli infortunî del lavoro, assicurano inoltre i padroni nella loro responsabilità.

Il nuovo Istituto alla speculazione è estraneo: si fonda sulla previdenza; la previdenza associa all'aiuto beneficente. E troppo è vera l'osservazione di economista illustre, il Fontenay: « nella trasformazione sociale causata dai grandi e novi fattori dell'industria, non è solo

alla previdenza cui ci dobbiamo rimettere. Si è l'aiuto liberalmente e caritatevolmente dato, che come l'olio alle ruote delle macchine, tempera, lenisce gli attriti, i quali altrimenti comprometterebbero lo stesso progresso sociale ».

Istituti di risparmio mettono a disposizione di uno scopo benefico, come a disposizioni di scopi benefici devolvono già anche attualmente una parte dei loro redditi, la somma di un milione e mezzo.

Lo Stato non fa che concedere delle esenzioni fiscali.

Lascierem noi neanche per un momento attecchire il dubbio che non siamo riconoscenti a questi nostri Istituti?

E non è egli un bene che queste nuove istituzioni di assicurazione degli operai negli infortunî sul lavoro, si riannodino ad Istituti i quali hanno onorate tradizioni domestiche, son circondati dall'affetto delle popolazioni, hanno mai sempre bene meritato della pubblica beneficenza, e dirò pure, dello Stato?

Nè con ciò lo Stato si espone al pericolo di impegnar la sua azione in un campo in cui si periti di impegnarsi. Allontana anzi questo pericolo.

La necessità di venire in soccorso agli operai negli infortunî del lavoro non è contrastata da alcuno.

Se altri non vi provvede, non è anzi allora il momento, in cui si spiegherebbero maggiori esigenze verso lo Stato?

Non è dunque un bene, che vi provvedano Istituti siccome quelli che si son posti, a tale scopo, d'accordo, Istituti che in tal modo servono d'addentellato fra il passato e l'avvenire? E non è un alto, un sano pensiero politico, che in essi trovino gli operai un aiuto, un concorso efficace anche più che per la forma, per un saggio indirizzo, per saggie norme?

Il desiderio dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, che però ad ogni modo si lasci aperto l'adito all'emulazione di altri, sarà soddisfatto, non ne dubito, autorevolmente dagli onorevoli Ministri. Soddisfatto sarà dalle dichiarazioni, che fatte già alla Camera dei Deputati i signori Ministri rinnoveranno per certo al Senato.

Non posso io anticipare tali dichiarazioni. Ma confido che le giuste avvertenze dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, troveranno in esse perfetta soddisfazione.

E finalmente, le Opere pie non avranno nocumento alcuno da questo progetto di legge. Se ne avvantaggeranno anzi nel loro stesso ufficio.

Se lo Stato alla istituzione della Cassa dà esenzioni che le Opere pie non danno, si dovrebbe pur sempre avvertire, che i benefici delle Opere pie sono gratuiti affatto. Qui invece c'è il concorso dello stesso operaio, il suo contributo, il suo risparmio.

Che se la istituzione della Cassa potrà estendere la sua azione, entrare nelle abitudini, non verrà con ciò a sollievo delle stesse Opere pie?

Quando in una città, non delle maggiori, mi si conceda parlare della città mia nativa, una Società di mutuo soccorso d'artigiani conta sopra l'entrata d'una somma, che in qualche anno arriva a ventimila lire, destinata a sussidi di malattia e d'inabilità al lavoro, si può dire spregevole questa somma soccorritrice a necessità che di per sé ricadrebbero a carico della beneficenza pubblica?

Non sono le Opere pie che si lagnino della legge proposta come d'un privilegio di cui esse non godono. Sono le Opere pie che si lagnerebbero, se approvata non fosse, se fosse anche solo ritardata.

Accade ora per la istituzione della nuova cassa quello che accaduto è sempre per ogni istituto nuovo.

Si teme che pregiudichi quelli che già esistono.

E così si credette che le Società di mutuo soccorso riuscir dovessero a scapito delle Casse di risparmio, e lo stesso poi, le Banche mutue popolari.

Nulla di tutto questo. Si avvantaggiano anzi reciprocamente. Avviene quello che si è veduto avvenire pei nuovi mezzi di comunicazione. I veicoli comuni si sono bensì dovuti coordinare alla rete delle strade ferrate, ma lunge d'una diminuzione, ebbero aumento.

Se non abbiamo potuto quest'anno esercitare tutta l'azione che negli ordini costituzionali ci spetta, la eserciteremo noi solo per ritardare i benefici di questa legge? Le moltitudini non tarderebbero, dinanzi le peritanze nostre, ad esagerarli nell'aspettazione. Ci esporremmo pertanto a delusioni nocive. Col darvi approvazione sollecita, la legge sarebbe accolta, apprezzata, con quella sicura, equa misura,

che ci schermisce dal danno della lunga promessa coll'attendere corto.

È vero: io mi sono proposto di non trattare se non della legge nel suo proprio obbietto. E tuttavia mi si conceda, signori Senatori, ch'io mi richiami ad autorità singolarmente idonea a tranquillare gli animi sulla portata di siffatte leggi.

La prevenzione, che si pongano innanzi in nome di principî, d'idee che attendono ancora una discussione nel Senato degna, nuocerebbe di certo all'accettazione che tuttavia si desse alla legge. Per l'autorità, cui mi richiamo, altra prevenzione non vi può essere che della maggior sicurezza di conformità della legge a principî e dottrine che sono di diritto comune.

Si è il conte di Cavour, che negli scritti suoi sull'Irlanda, nel *Risorgimento*, in Parlamento ha in ogni occasione insistito sulla necessità di provvedimenti simili. Si è non già in nome di nuove dottrine economiche, ma della stessa economia classica che li ha propugnati.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Provvedimenti sono, che quando anche alla prova fallissero, sarebbero, diceva il conte di Cavour, indizio alla moltitudine di uno spirito di equità e di giustizia, e meriterebbero sempre encomio, poichè nella difficoltà di risolvere il problema ne mostrano almeno l'importanza.

Procuriamo, diceva, di svolgere quegli istinti benefici che onorano la storia nostra passata e presente, sottoponendoli tuttavia a quelle regole scientifiche, l'osservanza delle quali è indispensabile a rendere efficaci e veramente fruttiferi i provvedimenti diretti al sollievo dell'umana miseria.

Più bella epigrafe non potrebbe porsi in fronte alla legge, delle parole del conte di Cavour.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io aveva chiesto di parlare poichè non mi era accorto che l'aveva fatto prima di me l'onorevole Relatore del progetto di legge, ed ove me ne fossi accorto mi sarei ben guardato di domandare la parola. Io non poteva dubitare che l'onorevole Relatore volesse lasciar passare senza risposta le osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny, ma, rispondendogli esso per il primo, era cosa sicura che avrebbe sfruttato talmente il campo che ci sta

dinanzi, da lasciare ben poco da racimolare ad altri. E ciò avvenne. Quindi mi limiterò a dire una parola per dar ragione del mio voto favorevole.

Io applaudo al Governo che ha presentato questo progetto di legge, ed applaudo a ciascuna delle disposizioni che vi si leggono, e perciò anche a quella dell'articolo 3, che ora discutiamo. Secondo me, il Governo con questo progetto di legge e con altri, che tutti uniti formano quel complesso che si chiamò *legislazione sociale*, ha messo in pratica un modo di prevenzione benefico, benevolo, simpatico, e più efficace ancora di altri sistemi di prevenzione, che pure possono esser necessari, ma che di certo non sono atti a destare altrettanta simpatia.

Bisogna sapere comprendere il proprio tempo e sapere accorgersi dell'ora che è suonata. E io ritengo che nelle attuali condizioni, le considerazioni politiche economiche e sociali concorrono per indurci ad applaudire a questo progetto di legge.

Nè mi possono far cambiare avviso le parole dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, perchè io non riesco a vedere in questa legge alcuna minaccia agl'Istituti che presentemente esercitano le assicurazioni. La materia sulla quale essi contrattano, è completamente diversa da quella su cui potranno versare i contratti di assicurazione contemplati da questa legge. Le persone degli operai costituiscono una classe ben diversa dalle clientele degl'Istituti, ai quali ha alluso l'onorevole Digny.

Chiudo con questa semplice osservazione, che cioè i contratti di assicurazione che stipuleranno gli operai in base alla presente legge, ed approfittando dei benefici che ad essi fanno tanti Istituti di beneficenza, di certo non si stipulerebbero mai, ove il nuovo ente non avesse a sorgere. Perciò nessun vantaggio può sostenersi che l'attuale progetto di legge abbia a togliere agli Istituti contemplati dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io prego prima di tutto il Senato e gli onorevoli preopinanti di fare attenzione a questo fatto: che io non ho chiesto la parola nella discussione generale, ma sibbene a proposito dell'articolo 3.

La ragione che a ciò mi ha indotto, è che io approvo la legge in discussione e che soltanto ho un'obiezione contro una disposizione affatto secondaria, la quale, a senso mio, può compromettere il risultato stesso a cui si vuole arrivare.

Ciò ho voluto premettere perchè gravi oltremodo, sebbene gentili, sono state le parole dell'onorevole Relatore: il quale colla dottrina, che noi tutti gli riconosciamo, ha spaziato molto al di là del campo modesto nel quale io mi era racchiuso, ed ha parlato non solo di questo Istituto che si tratta di fondare, ma di quelli che vi si collegano, cioè delle Casse di risparmio, delle Società cooperative, delle Società di mutua assicurazione, e di tutto quello che per parte mia non intendeva di toccare. Con questo splendido discorso però, mi pare che l'onorevole Relatore non abbia risposto all'obiezione vera e sostanziale che io faceva; e gli esempi che egli ha adottati a sostegno della sua opinione, mi permetta di dirlo, non calzano al caso. E, come inoltre dimostrerò, egli si è affaccendato a combattere ostacoli che io non ho elevati. In certo modo, egli ha sfondato una porta aperta: e non dico diversamente del secondo oratore che ha parlato contro di me.

Comincio col dichiarare, che ho notato nel discorso dell'onorevole Relatore un punto che mi piace porre in maggior rilievo.

Egli ha detto che con questa legge non si fonda una istituzione governativa, nè s'impegna lo Stato in operazioni di questo genere, ma che anzi si cerca di promuovere un Istituto che ha origini da altri i quali sono costituiti per la previdenza e per la beneficenza, e sorti tutti dall'iniziativa di privati cittadini.

E questa è cosa della quale faccio grande elogio all'onorevole Ministro: ed è anzi perciò che io e qui e altrove, mi sono dimostrato favorevole a questo progetto di legge.

L'onorevole Relatore ha creduto di doversi fermare anche sul terzo paragrafo di questo articolo, dicendo che questo terzo paragrafo esenta il nuovo Istituto dalle tasse sui tramutamenti, ma che del resto la esenzione in discorso deriva anche da un'altra legge. Io conosco quest'altra legge, perciò non ho voluto neppure parlarne: sapevo che questo terzo paragrafo conteneva una disposizione oziosa, e non

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

credetti opportuno richiamare su di esso l'attenzione del Senato.

Quello che mi preme però di dimostrare è questo, che l'onorevole Relatore quando ha portato l'esempio del Parlamento subalpino, l'esempio cioè dato dal compianto e benemerito conte di Cavour, il quale fu pronto ad accettare l'esenzione degli asili infantili da certe imposte; quando ha citato colla sua grandissima erudizione molti esempi estranei al nostro paese; quando ci ha parlato dell'esenzione di certe tasse che hanno alcuni Istituti recentemente creati, non ha avvertito che in quei casi non era possibile l'obbiezione che io ho fatto, che cioè si creasse con questo nuovo Istituto, e col favorirlo troppo, una concorrenza pericolosa ad Istituti privati.

Nel caso degli asili, per esempio, che male c'era, se gli asili avevano qualche tassa di meno degli ospedali o delle altre scuole?

Evidentemente questo non creava una concorrenza pericolosa. Gli altri casi citati sono come questo, e in essi la diversità di trattamento non ha effetti dannosi allo scopo, perciò codesti esempi nulla provano e non fanno al caso.

Io credo, per esempio, che se al conte di Cavour fosse stato fatto osservare che, creando o aiutando uno stabilimento per fare una specie di operazioni, si danneggiavano quelli che le facevano già, e che non era il modo di dare maggior vita alle operazioni medesime, egli non sarebbe stato tanto corrivo.

Sicchè il punto che si trattava di dimostrare, e sul quale ho sentito un'affermazione dell'onorevole Senatore Griffini, benchè finora non mi sia stata data alcuna prova, si è che non ci siano altri Istituti in paese che facciano quelle operazioni, che le possano fare, e che possano essere trattenuti dal farle, dalla concorrenza dello Istituto nuovo. Se non erro, questa difficoltà si è verificata e fu gravemente considerata in Inghilterra, dove il Governo si è seriamente preoccupato di trovare il modo che gli Istituti appoggiati dal Governo non danneggiassero le operazioni medesime che facevano i privati.

L'onorevole Relatore ha notato, contro le osservazioni che io ho fatte al primo paragrafo, che la finanza non ne aveva nessun inconveniente e nessun danno. Veramente io sul danno della finanza per quelle operazioni non mi era davvero fermato; non ha però

detto nulla del danno che senza dubbio potrebbe venirne alla finanza dall'esempio che è dato colla disposizione del secondo paragrafo.

Egli deve convenire che, una volta ammesso il principio di dispensare delle istituzioni, siano pure di previdenza, che in sostanza tendono ad una beneficenza, dall'imposta di successione, verrà probabilmente la conseguenza di doverne dispensare molte e molte altre. Comunque sia, io non voglio far perdere il tempo al Senato, e mi fermerò quindi solamente un momento sopra una ultima parola che mi è rincresciuto udir pronunciare dall'onorevole Relatore.

Egli ha avuto l'aria di considerare il mio discorso come una di quelle opposizioni che si fanno sempre alle innovazioni....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Insomma, dice l'onorevole Relatore, voi combattete questa proposta d'esenzione per la semplice ragione che è cosa nuova.

Egli ha anche lasciata andare l'idea che questa opposizione dipendesse da divergenza di opinioni economiche.

Risponderò citando un fatto solo a cui ho fatto allusione da principio. Quando è venuta la questione della fondazione di questo Istituto nel seno della Società della Cassa di risparmio di Firenze, io sono stato il più energico sostenitore della Convenzione; sono stato quello che ha cercato tutti i mezzi perchè anche la Cassa di risparmio di Firenze vi si associasse.

Basta questo fatto per dimostrare all'onorevole mio amico il Senatore Lampertico che io non sono davvero un'oppositore nè per voglia di combattere l'innovazione, nè per opinioni economiche contrarie a questo genere di Istituti. E qui finisco.

Io sarò contentissimo se gli onorevoli Ministri ci faranno qualche dichiarazione conforme a quella che io non conosco, ma che rilevo dalle parole del Relatore, che abbiano fatto alla Camera, cioè che cercheranno di provvedere ulteriormente ad impedire il pericolo che questo Istituto faccia danno alle operazioni medesime per parte dell'industria privata.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. La cedo all'onorevole Senatore



Lampertico che l'ha domandata per fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Pigliando occasione dal rispondere all'onorevole Senatore Cambray-Digny ho esposto pensieri ed osservazioni che sono d'indole più generale e senza tuttavia sollevare la più ampia questione intorno a un sistema che s'intenda introdurre nuovo.

Ciò bensì è vero. Ma non per questo intendvo così porre in dubbio l'adesione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny ai principî su cui si fonda la legge, e alla legge stessa.

Il dubbio era dissipato anche solo dal fatto che l'onorevole Senatore Cambray-Digny non avea preso la parola nella discussione generale ma solo a questo articolo terzo.

Le cose dunque da me dette con più larghezza di quella che comportavano i dubbi messi innanzi dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, non erano all'indirizzo di lui come nemmeno di alcun altro in particolare.

Se ho inteso di circoscrivere, con quanta più chiarezza ho saputo, l'obbietto stesso della legge, di ciò m'avrà indulgenza il Senato.

Non mi parve superfluo per quella opinione, che si determina intorno una legge, e che contribuisce alla buona attuazione delle leggi medesime.

Nè di ciò ho certo a rammaricarmi se questo ha dato argomento, non che a parole sì verso di me benevole dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, a manifestazione delle opinioni sue tanto propizie alla legge.

Non uscirò dal fatto personale. Le dichiarazioni che concernono il punto su cui più specialmente ha richiamato l'attenzione del Senato, il Senato attende dagli onorevoli Ministri.

BERTI, *Ministro di Agricoltura Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Gli eloquenti oratori che mi precedettero hanno tutti approvato il progetto quale è stato presentato al Senato, perciò io mi restringerò a rispondere alle obiezioni particolari che vennero fatte dall'onorevole Cambray-Digny, ed alle quali ha già risposto in parte anche l'onorevole Senatore Lampertico.

Queste obiezioni possono ridursi a due e

riguardano il terzo articolo. L'onorevole Senatore Cambray-Digny disse in conclusione: Voi concedete troppo a questo istituto; voi lo privilegiate sugli altri di natura consimile. Questi privilegi che voi date possono nuocere agli altri istituti, e impedire che questi si fortifichino. Ciò è un male, soggiunse l'onorevole Senatore, perocchè mentre non siete ancora sicuri che l'istituto da voi creato getti profonde radici, già affievolite quelli che vanno da sé svolgendosi sotto la semplice azione del diritto comune. Dunque per non togliere di mezzo la concorrenza ed i vantaggi che ne conseguitano, dichiarate che voi non conservate privilegi che tornino fatali e che, se non fate ora provvedimenti espliciti per gli altri istituti, studierete e prenderete in attento esame la questione, e in ogni caso il Ministero presente, od i Ministri che verranno, procureranno con legge speciale che vi sia equilibrio tra gli istituti di assicurazione privata e questo istituto pubblico.

Io dirò all'onorevole Senatore Cambray-Digny cosa che egli certamente già sa, cioè che in fondo il principio della nostra legislazione tributaria è quello di colpire con tasse miti e non di rado esonerare persino dalle tasse quasi tutti le istituzioni che tendono al bene dei lavoratori.

Questo è il principio intrinseco della nostra legislazione. Anzi debbo dire che non vi è Ministro che abbia il medesimo applicato con tanta prudenza e con tanta benevolenza e larghezza quanto il presente Ministro delle Finanze, ed io glie ne do vivissima lode. Egli ben sa che nulla è più utile alla finanza quanto l'aumento di attività economica e di ben essere nella classe lavoratrice. La buona economia ci porta quindi non a gravare ma a scemare i pesi che già sostengono.

L'onorevole Cambray-Digny rispondendo all'onorevole Lampertico, il quale citava una discussione avvenuta nel Parlamento subalpino nel 1851, diceva: ma, badate bene, allora voi non eravate di fronte ad istituti rivali che si contendessero il campo, non avevate che un istituto speciale da aiutare e promuovere.

Ebbene, dirò all'onorevole Digny che la cosa non è così.

Nel 1859 - e qui mi piace di ricordarlo - si è istituita dal Parlamento subalpino una Cassa di rendita vitalizia per la vecchiaia in Piemonte.

Erano già ben note le Società per le assicurazioni della vita, e alcune già fiorenti; pur nondimeno si volle fare un'eccezione in favore dell'istituto che il Governo stava per fondare.

Infatti nella legge approvata dal Parlamento e che era stata compilata dal compianto Senatore Scialoja, si stabilì con l'articolo 28 che: « i certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza ».

Si andò assai più avanti che non noi nella Convenzione che è sottoposta al vostro esame. Si aggiungeva ancora « che gli atti di nascita e morte ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà saranno anche spediti gratuitamente, ecc. ».

Nè l'esempio è unico e nuovo. Si è sempre proceduto così quando si ebbe a fare con istituzioni utili alle classi lavoratrici. E questa che noi fondiamo è certamente una delle più vantaggiose e più benefiche.

Basta per vero notare che le operazioni di assicurazione in favore degli operai alle quali esse si sottopongono, sono della massima importanza. Dalle ricerche statistiche condotte con diligenza, raccogliesi che sono circa 8000 all'anno gli infortunati. Sono dunque 8000 famiglie che restano danneggiate, ciò che vuol dire un totale di 80, 90, 100,000 individui che abbisognano di soccorso. Quale istituzione più nobile e più efficace di questa? È uno dei più giovevoli atti per gli operai che noi facciamo con questa Convenzione. È una legge che, mentre risolve in sé stessa una quistione importante, lascia impregiudicate tutte le altre quistioni che appartengono allo stesso genere di argomenti. Non c'è quindi ragione di indugiare il voto. Sono parecchie casse confederate che insieme si riuniscono per concordare tutti i loro sforzi in favore di chi è danneggiato o perde la vita sul lavoro. Questo atto delle Casse di risparmio merita, come ben disse l'onorevole Luzzatti, a cui il paese tanto deve in fatto di previdenza, merita, ripeto, le più grandi lodi. Queste Casse costituiscono un fondo di garanzia di 1,500,000 lire. Noi, esse dicono, ci proponiamo di amministrarlo gratuitamente; noi vi lasciamo liberi nello stabilire i premi e le tariffe (perchè dovranno essere approvate con decreto reale), noi non vogliamo trarre

lucro, vogliamo un istituto che non produca lucro. E talmente ciò vogliono, che nell'ultimo articolo della convenzione si stabilisce, che se vi sono utili netti, questi vadano per metà a beneficio dei danneggiati e per l'altra metà servano a liberare il fondo di garanzia, e, liberato questo, ad aumentare il capitale di dotazione.

Ora, che cosa domandano? Ed anzi debbo dichiarare che non hanno domandato nulla, ma è bensì il Governo che, per rendere più facile la formazione di un istituto autonomo, di un istituto che non abbia per fine il lucro ma il solo bene delle classi lavoratrici, ha concesso l'articolo 3 del presente progetto, che ad avviso mio non contiene nulla che pregiudicar possa altri istituti e che non abbia antecedenti nella nostra legislazione.

Esaminiamo ora questo articolo per vedere se possa nuocere, e se, colle esenzioni che vi si danno, la concorrenza degli altri istituti di credito non sia più possibile.

L'articolo 3 dice: « Sono esenti dalle tasse di bollo, registro e concessione governativa gli atti costitutivi della Cassa, le modificazioni successive ai suoi statuti, le polizze, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti, ecc., ecc. ».

Tutti i privilegi, se vogliamo così chiamarli, che sono mentovati in questo articolo, eccettuate le polizze di assicurazione, sono quasi tutti conferiti ad altri istituti che hanno lo stesso fine. Le Società cooperative, per mezzo del Codice di commercio, ne godono su più ampia scala.

La tassa per le polizze è di 60 centesimi, quando trattasi di assicurazioni individuali; meno quando trattasi di assicurazioni collettive, come sarebbe nel caso nostro. Vi ha inoltre l'abbonamento che si riduce a due lire per ogni mille, in modo che un milione di premi non paga che duemila lire di tassa.

Ora, siccome un istituto nei suoi primordi non può andare al di là di uno o due milioni, è evidente che la esenzione tocca a cifra così piccola, che non può impedire la concorrenza.

Dirò che per ora le Compagnie private sono nel ramo infortunati appena appena in sul principiare.

Ho qui la relazione della Fondiaria per ciò che riguarda l'assicurazione della vita. Le as-

sicurazioni per i casi fortuiti sono scarse, scarse, scarse quelle contro gli infortuni propriamente detti. La convenzione nostra si tiene entro limiti ristrettissimi. Non riguarda che gli operai. Sotto questo aspetto non fa certamente concorrenza alcuna e forse non la farà per molto tempo. E da questi criteri da noi stabiliti, chiaro apparisce che questa classe di persone non sono materia abbondante di concorrenza degli altri istituti. Questa speciale condizione ci aiuterà a stabilire premi miti.

Dunque, anche questa esenzione dal diritto di polizza è un'esenzione che non può avere grandissima importanza.

Tuttavia incomincerò a dire all'onorevole Senatore Cambray-Digny che tanto io, quanto il mio Collega il Ministro delle Finanze, ci siamo riservati - e l'abbiamo dichiarato alla Camera e ripetiamo la dichiarazione in Senato - d'esaminare bene la cosa, e di vedere quali provvedimenti sarebbero da adottarsi, ove realmente ne venisse danno agli istituti privati, che certamente noi non vogliamo danneggiare.

Debbo poi dire all'onorevole Senatore Digny, che esso include nell'articolo delle esenzioni una parola che non c'è: *l'esenzione dalle tasse di successione*.

Queste parole non ci sono, per conseguenza la esenzione non vi è.

Il terzo membro dell'articolo non presenta nulla di nuovo; esso concerne quello che si pratica e non c'è bisogno di parlarne.

Dunque, esaminando bene tutte le esenzioni che si trovano nell'articolo terzo, si vede che il Governo ha dato il *minimum* ed io vorrei che il Governo potesse dare di più...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*... Noi abbiamo specialmente bisogno di padroni benefici che spingano gli operai ad assicurarsi, perchè il più difficile è creare l'abitudine dell'assicurazione.

L'abitudine dell'assicurazione è un atto di civiltà che si fonda sul sentimento della propria responsabilità. Questo istituto non si informa ai principî degli istituti tedeschi; la libertà e la responsabilità ne stanno a base. Chi vuole essere previdente lo sia, e chi non vuole è libero. La previdenza coatta è per lo più inefficace. Noi non imponiamo nulla a nessuno; abbiamo perfino lasciato in sospenso la responsa-

bilità civile del padrone, perchè in un istituto che tende al beneficio degli operai non crediamo che si debba, senza gravi ragioni, consentire al committente di assicurare la sua responsabilità civile.

Il committente deve con tutte le cure e con ogni sorta di mezzi impedire che l'operaio incontri l'infortunio. È responsabile della trascuranza.

Per conseguenza a me pare che il Governo abbia proceduto colla massima cautela e che se il suo concorso non è grande come concorso finanziario, è di gran pregio come concorso morale. L'istituto che sorge, sorge sotto la sua efficace protezione. È un istituto che ha tutti i vantaggi dell'istituto di Stato senza niuno degli inconvenienti. È una parte di un vasto disegno liberamente divisato per sollievo delle classi lavoratrici.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Trascinato come sono anch'io in questa discussione, prendo la parola per confermare ciò che ha detto testè il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che cioè, coll'articolo terzo del quale si discute, non si è inteso di accordare nessuna esenzione della tassa di successione. Era proposta codesta esenzione, ma dopo le osservazioni fatte dal Ministro delle Finanze fu abbandonata.

Io devo far osservare inoltre che rimane intero l'obbligo del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Infine l'ultima concessione dell'esenzione di tasse per tramutamento della rendita al portatore in nominativa, è assolutamente oziosa perchè essa deriva da anteriori provvedimenti di ordine generale.

L'onorev. Lampertico ha largamente e dottamente illustrato tutto questo argomento; io però mi permetto di osservare, accostandomi fino ad un certo punto, all'opinione espressa dall'onorevole Cambray-Digny che a mio avviso l'azione dello Stato, sia economica, sia di beneficenza, non deve mai spegnere, ma deve avere invece lo scopo di stimolare la concorrenza libera e privata.

Io spero che l'istituzione che ora si discute stimolerà appunto la concorrenza degli altri istituti simili o congeneri, che già esistono nel

Regno; e qualora questo effetto benefico si produca, evidentemente sorgerà nel Governo il debito di porli allo stesso livello quanto alle fiscalità. Quindi, coerentemente a ciò che ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, e coerentemente alle dichiarazioni ripetute testè dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, io credo che la materia tributaria in ordine a queste assicurazioni deve essere governata da una legge generale, affinchè s'introduca un trattamento pari per tutti gli istituti, ed affinchè lo Stato stimoli ma non spenga la concorrenza.

Io voglio sperare che l'onorevole Senatore Cambray-Digny possa essere soddisfatto di questa mia dichiarazione, la quale, mi pare che sia perfettamente conforme ai suoi intendimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Canonico ha la parola.

Senatore CANONICO. Dopo le dichiarazioni così splendide fatte dagli onorevoli Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze, io crederei di stancare il Senato se aggiungessi parola; temerei anzi che le mie troppo pallide osservazioni potessero riescire a scemare piuttosto che accrescere la fiducia in questa legge. Io quindi rinuncio di tutto cuore alla parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non ho che due parole da dire.

Io dichiaro che sono molto lieto d'aver provocato le dichiarazioni che hanno fatto gli onorevoli Ministri, e segnatamente il Ministro delle Finanze. Quindi sono pienamente soddisfatto, e non insisto nel proporre modificazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sull'articolo 3, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 4.

La Cassa nazionale di assicurazione non è soggetta alle disposizioni del Codice di commercio riguardanti le Società commerciali.

Le tariffe e tutti i regolamenti d'amministrazione, nei quali saranno anche determinate le responsabilità degli amministratori, debbono essere approvati con decreto reale ed inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi.

(Approvato).

### CONVENZIONE

Fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio da una parte, e

la Cassa di risparmio di Milano;  
la Cassa di risparmio di Torino;  
la Cassa di risparmio di Bologna;  
il Monte de'Paschi in Siena;  
il Monte di pietà e Cassa di risparmio di Genova;

la Cassa di risparmio di Roma;  
la Cassa di risparmio di Venezia;  
la Cassa di risparmio di Cagliari;  
il Banco di Napoli;  
il Banco di Sicilia;

dall'altra parte:

si è stipulata la seguente Convenzione, allo scopo di fondare una Cassa di assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro.

#### Art. 1.

È fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni che colpiscono gli operai sul lavoro, nel regno.

Essa costituisce un ente morale autonomo, è amministrata dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano, e prende il nome di: *Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.*

#### Art. 2.

Concorrono a formare la Cassa di assicurazione gli Istituti sottoscritti alla presente Convenzione.

#### Art. 3.

Questi istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione. Il fondo medesimo è stabilito nella misura di un milione e cinquecentomila lire.

La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo colla somma di . . . . L. 600,000  
La Cassa di risparmio di Torino con » 100,000  
La Cassa di risparmio di Bologna  
con . . . . . » 100,000

Il Monte dei Paschi in Siena con L.	100,000
Il Monte di pietà e Cassa di risparmio di Genova con . . . . . »	75,000
La Cassa di risparmio di Roma con »	100,000
La Cassa di risparmio di Venezia con . . . . . »	50,000
La Cassa di risparmio di Cagliari con . . . . . »	50,000
Il Banco di Napoli con . . . . »	200,000
Il Banco di Sicilia con . . . . »	100,000

## Art. 4.

Tutte le spese necessarie all'amministrazione della Cassa di assicurazione sono sostenute dagli istituti sottoscritti, *pro-rata* della rispettiva contribuzione, ai termini dell'articolo precedente.

Allo scadere del secondo quinquennio d'esercizio della Cassa, sulla esperienza dell'ammontare normale delle spese di amministrazione, è data facoltà agli Istituti sottoscritti di sottrarsi all'obbligo della rispettiva quota di spesa, o versando un capitale i cui frutti, al saggio dell'interesse legale, corrispondano all'ammontare della quota stessa, o assicurando una annuità corrispondente.

## Art. 5.

Un Consiglio superiore, composto dei membri del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano e di un rappresentante per ciascuno degli altri Istituti sottoscritti, determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'amministrazione centrale e gli altri Istituti fondatori; fissa i periodi di convocazione; stabilisce le norme, i limiti e il riparto delle spese di amministrazione, secondo l'articolo precedente; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno, da sottoporsi alla sua approvazione dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano.

Il presidente della Cassa di risparmio di Milano, e in sua vece il vice-presidente, convoca e presiede il Consiglio superiore. Nelle deliberazioni del Consiglio superiore, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

## Art. 6.

Il Consiglio superiore stabilirà le norme colle quali sarà affidato ai singoli Istituti fondatori, sopra loro richiesta, l'accertamento dell'infortunio e la liquidazione delle indennità.

## Art. 7.

Il fondo della Cassa di assicurazione è formato:

- a) dai premi di assicurazione;
- b) dai frutti dei capitali investiti;
- c) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale o volontario, rivolto a beneficio di tutti gli iscritti o avente particolare designazione.

## Art. 8.

Possono venire assicurate persone residenti nel regno, che abbiano raggiunta l'età di anni 10 e che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera o a giornata.

## Art. 9.

L'assicurazione è individuale e collettiva. L'assicurazione collettiva è fatta dai padroni soltanto, dai padroni e operai, e dai soli operai uniti in consorzio.

## Art. 10.

L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi di infortunio da cui derivi:

- a) la morte dell'assicurato;
- b) l'assoluta impotenza permanente al lavoro;
- c) l'impotenza parziale permanente al lavoro;
- d) l'impotenza temporanea al lavoro, quando superi un mese.

## Art. 11.

Il Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano predisporrà le tariffe dei premi e la misura delle indennità, tanto per l'assicura-

zione individuale quanto per la collettiva, da presentare per l'approvazione al Consiglio superiore, di cui all'articolo 5, ed al Governo. Le tariffe medesime e la qualificazione e determinazione dei casi di impotenza al lavoro, contemplati nell'articolo precedente, saranno indicate in apposito regolamento, da approvarsi per Decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni giusta le norme stabilite dall'articolo 5.

#### Art. 12.

Nel calcolo delle tariffe e nel pagamento dei premi è esclusa ogni sorta di spesa d'amministrazione, la quale rimane sempre a solo carico degli Istituti sottoscritti, giusta il disposto dell'articolo 4.

#### Art. 13.

Le indennità sono liquidate al danneggiato in somma capitale.

La Cassa, su domanda dell'avente diritto, può versare il capitale medesimo alla Cassa nazionale di pensioni perchè lo converta in una rendita vitalizia o temporanea.

#### Art. 14.

Alla chiusura annuale dei conti, l'avanzo netto dell'esercizio sarà tenuto in evidenza in un fondo speciale. Di cinque in cinque anni, fatto il bilancio tecnico, il fondo medesimo sarà devoluto per metà alla liberazione del fondo di garanzia nelle proporzioni designate dall'art. 3, e l'altra metà sarà attribuita *pro-rata* alle persone, alle quali nel quinquennio fu liquidata una indennità per impotenza permanente assoluta al lavoro.

Gl'interessi del fondo di garanzia, finchè non sia rimborsato, spetteranno ai rispettivi Istituti in ragione dell'ammontare delle somme di cui fossero ancora allo scoperto.

Liberato il fondo di garanzia, il Consiglio superiore determinerà se e fino a quale misura i rispettivi interessi e metà degli utili di esercizio debbano assegnarsi in aumento del capi-

tale di dotazione ovvero assegnarsi per intero o in parte ad alcuna categoria speciale di assicurati.

#### Art. 15.

L'esercizio della Cassa di assicurazione principierà, al più tardi, entro un anno dalla promulgazione della legge che approverà la presente Convenzione.

Roma, 18 febbraio 1883.

BERTI.

- A. ANNONI, per la Cassa di risparmio di Milano. — P. MASSA, per la Cassa di risparmio di Torino. — N. PICCOLOMINI, per il Monte de' Paschi in Siena. — A. PODESTÀ, per il Monte di Pietà di Genova. — S. GIUSTINIANI-BANDINI, per la Cassa di risparmio di Roma. — L. IVANCICH, per la Cassa di risparmio di Venezia. — E. ROBERTI, per la Cassa di risparmio di Cagliari. — D. CONSIGLIO, per il Banco di Napoli. — E. NOTARBARTOLO, per il Banco di Sicilia. — C. ZUCCHINI, per la Cassa di risparmio di Bologna.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del Ministro della Pubblica Istruzione, un disegno di legge per concessioni e sussidi all'Istituto tecnico di Como. Prego il Senato di voler consentire l'urgenza a questo disegno di legge, e di affidarlo all'esame della Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, da lui fatta d'accordo coll'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

Il signor Ministro domanda che sia consentita l'urgenza per questo progetto di legge.

Se non ci sono opposizioni, l'urgenza s'intende consentita.

Questo progetto di legge sarà rimesso alla Commissione permanente di finanza.

Ora si procederà all'appello nominale, per

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1883

la votazione a scrutinio segreto degli otto progetti di legge testè votati per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se non v'è più nessun Senatore che abbia a deporre il suo voto, la votazione s'intende chiusa.

Prego i signori Segretari di fare lo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Spesa pel monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi.

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Alienazione ad Enti morali, delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e antichità, indicate nell'art. 4 della legge 26 giugno 1871.

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

Istituzione di una Pretura nel comune di Terranova Pausania.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Contingente di prima categoria della leva sui giovani nati nell'anno 1863.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Stato dei sottufficiali dell'esercito.

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento dell'esercito.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Assegnamento al comune di Norcia di un fondo già destinato a costruire una borgata in quella città.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Ora darò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Bonificazione agrario dell'agro romano;

Riparto tra lo Stato e gli Enti interessati della spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificazione contemplate dalla legge 23 luglio 1881;

Garanzia governativa per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma;

Concessione di un sussidio alla sezione di setificio dell'Istituto tecnico di Como;

Produzione dello zucchero indigeno;

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1883;

Relazione di Petizioni.

Domani la seduta pubblica avrà luogo alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 e 25).